SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

308ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1970

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1299, 1107, 1301, 415, 1298, 1300, 1150, 1302, 1303:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 16107
RUSSO 16107

Discussione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione » **(1299)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo in ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie » **(1107)**, d'iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica » **(1301)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti della scuola primaria e secondaria » **(415)**, d'iniziativa del senatore Spigaroli e di altri senatori; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » **(1298)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria » **(1300)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Modifiche agli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » **(1150)**, d'iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori; « Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica » **(1302)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria ed artistica » **(1303)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 16130
BALDINI, *relatore sul disegno di legge n. 1299* 16128
LIMONI, *relatore sul disegno di legge n. 1298* 16130
PREMOLI . . . . . *Pag.* 16139
SPIGAROLI, *relatore sui disegni di legge numeri 1107, 1301, 1300, 1150* 16132
ZACCARI, *relatore sui disegni di legge nn. 415, 1302, 1303* 16138

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 16142, 16143

REGOLAMENTO DEL SENATO

Seguito e rinvio della discussione di nuovo progetto:

PRESIDENTE 16121, 16127
BERGAMASCO 16107
CARRARO 16113
CIFARELLI 16118
PARRI 16110

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1299, 1107, 1301, 415, 1298, 1300, 1150, 1302 e 1303

R U S S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O . A nome della 6ª Commissione, chiedo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del nostro Regolamento, sia adottata la procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1299, 1107, 1301, 415, 1298, 1300, 1150, 1302 e 1303 e che per tali disegni di legge si proceda ad un'unica discussione generale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Russo è accolta.

Seguito e rinvio della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato.

È iscritto a parlare il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, considero un privilegio l'aver modestamente collaborato, come componente della Giunta del Regolamento e poi del Comitato da questa nominato, all'elaborazione del presente nuovo Regolamento del Senato della Repubblica.

A qualcuno potrà forse sembrare strano che, in un momento per tanti aspetti indubbiamente grave della nostra vita nazionale, in una situazione che ci ha portato una nuova difficile crisi di Governo, proprio ieri aggravatasi, il Senato abbia voluto dedicare considerevole parte della sua attenzione ad un problema di cui a prima vista non si scorgerebbero l'importanza e l'interesse.

A mio avviso, se mai, la critica andrebbe circoscritta al momento in cui la discussione si inizia, ma nè l'importanza del provvedimento è lieve, nè la materia è arida.

Il Regolamento è la legge fondamentale della nostra Assemblea, è la premessa e la condizione di ogni altra nostra attività, di ogni nostro proficuo lavoro: senza di esso o in presenza di un Regolamento inadeguato, nessun compito serio potrebbe essere qui svolto e, peggio, verrebbero meno alcuni dati essenziali di ogni convivenza democratica, il razionale svolgimento del processo legislativo, la correttezza dei rapporti fra maggioranza e opposizione, lo stesso equilibrio fra i poteri dello Stato: in una parola, sarebbe reso impossibile o comunque alterato un ordine che è di per sè garanzia di libertà allo stesso modo in cui le norme di procedura sono garanzia di diritto sostanziale.

Non già che tali garanzie non fossero assicurate anche dal Regolamento precedente, dal Regolamento in questo momento ancora in vigore e che per molti anni ha egregiamente accompagnato i lavori del Senato, tuttavia proprio l'esperienza della sua lunga, ultraventennale applicazione e il naturale evolversi delle situazioni col conseguente formarsi di nuove prassi o meglio di nuove consuetudini che sono pur esse

fonte di diritto, hanno posto in luce la esistenza di una serie di manchevolezze da colmare, di esigenze da soddisfare, sicchè giustamente la Presidenza e la Giunta del Regolamento hanno ritenuto di dover assumere la presente iniziativa concretatasi nel progetto ora sottoposto alla decisione dell'Assemblea.

Tale progetto appare tanto maggiormente degno di considerazione in quanto i Gruppi del Senato e tutti i senatori singolarmente sono stati tempestivamente chiamati alla sua preparazione e hanno largamente risposto all'invito, avanzando idee, proposte e suggerimenti attentamente vagliati poi dal Comitato dei cinque e dalla Giunta e in parte trasfusi nel progetto definitivo. Questo è stato ampiamente spiegato dall'illustre relatore, il Presidente Gronchi, e non è certo il caso da parte mia di riprenderlo ora in esame nelle sue singole disposizioni. Basti qualche considerazione di carattere generale.

Oltre all'abbandono di alcune norme desuete, accennerò a quelle che mi sembrano essere le principali direttive alle quali la riforma si ispira: una maggiore armonia anzitutto fra il Regolamento del Senato e quello dell'altro ramo del Parlamento; armonia conseguita in collaborazione con lo organo all'uopo designato dalla Camera dei deputati con il quale si sono avuti ripetuti incontri. Tale maggiore armonia è stata in buona parte raggiunta, come si vede per esempio nelle disposizioni che riguardano la presentazione di progetti di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso, presentati innanzi alle due Camere (articolo 49), oppure nella struttura e nella disciplina data alla Commissione intercamerale per gli affari regionali o ancora in quella della Giunta per gli affari europei ora creata anche alla Camera e di cui sono con maggiore completezza definite le attribuzioni.

In particolare tale armonia è stata raggiunta per quanto riguarda il problema, venuto di recente alla ribalta, della cosiddetta continuità legislativa, cioè del destino riservato a quei progetti di legge approvati solo da un ramo del Parlamento e non dall'altro per la sopravvenuta fine della legislatura.

Come è noto, vi erano in proposito due punti di vista diversi e quasi antitetici. Mi pare che la soluzione prevista, che è una soluzione transattiva, e cioè la previsione di una speciale procedura abbreviata per lo esame di disegni di legge che in sostanza sono nuovi, procedura che dovrebbe trovar posto nei Regolamenti di entrambe le Camere, sia da approvare, perchè rappresenta il massimo sforzo che sia consentito nel senso di salvare il lavoro precedentemente compiuto e, quindi, di risparmiare tempo prezioso, il massimo sforzo che sia compatibile con il rispetto della libertà di decisione che ovviamente compete ad una Assemblea nuova eletta. È chiaro d'altra parte che, nonostante il tentativo pazientemente condotto innanzi di uniformare i Regolamenti delle due Camere, notevoli differenze permangono fra essi.

Ma ciò è in certa misura inevitabile, tenuto anche conto della diversa composizione numerica delle Camere stesse ed è, inoltre, espressamente consentito dalla Costituzione, la quale, prevedendo il sistema bicamerale, ha anche disposto che ciascuna delle Camere provveda a darsi il proprio Regolamento.

Vi è naturalmente un punto che dovrebbe fare eccezione ed è quello già ricordato ieri del computo degli astenuti nelle votazioni. Pur riconoscendo però la necessità, o quanto meno l'opportunità, di uniformare i due Regolamenti, non si vede come il Senato potrebbe modificare il proprio testo, che appare perfettamente aderente allo spirito e alla lettera della Costituzione, e che in effetti è stato mantenuto.

Altra direttiva di fondo è quella di assicurare uno snellimento e quindi uno sveltimento dei lavori dell'Assemblea. A ciò si provvede con la miglior disciplina del lavoro in Aula e nelle Commissioni, con la nuova ripartizione delle Commissioni stesse, con le procedure previste per queste ultime per le loro varie sedi, con l'istituzione di nuovi termini che, pur essendo nel complesso più brevi, sono però ragionevoli e come tali meritano di essere rispettati e fatti rispettare; infine con l'investire le Commissioni di una parte delle funzioni di controllo che

una volta appartenevano esclusivamente all'Aula, come nel caso delle interpellanze e delle interrogazioni. In particolare vi si provvede con la nuova organizzazione dei lavori, raggiunta dopo laborioso studio e logicamente ordinata nel sistema dei programmi e dei calendari che, senza indulgere a concezioni troppo meccanicistiche, sembra felicemente conciliare la necessita di un andamento spedito dei lavori con il rispetto dei diritti inalienabili dei singoli Gruppi, a cominciare dai Gruppi di minoranza, ed anche di quelli, altrettanto inalienabili, dei singoli senatori.

Ma un più sollecito corso dei lavori del Senato richiedeva anche un certo adeguamento o rafforzamento dei poteri presidenziali ed anche a questo si è provveduto con la più larga e completa definizione delle funzioni e dei poteri del Presidente di cui all'articolo 9, tra i quali spicca per la sua novità quello del giudizio sulla ricevibilità dei testi, e si è provveduto con la parte preminente che al Presidente, mediatore fra le parti ed arbitro, quando occorra, al di sopra di esse, si riconosce nella fase dell'organizzazione dei lavori.

Un altro principio che ha ispirato la riforma del Regolamento è quello della maggior valorizzazione dei Gruppi parlamentari che il precedente Regolamento, erede in parte di altri più antichi e destinati a reggere situazioni molto diverse, scarsamente considerava, e che rappresentano invece una realta caratteristica del nostro tempo, una realtà che si è andata sempre più imponendo nel corso di questi anni.

Si potrebbe osservare da qualcuno che i Gruppi parlamentari sono semplicemente la proiezione dei partiti in Parlamento e che le nuove norme dirette a farne sempre più dei protagonisti potrebbero sovvertire certi delicati ed essenziali equilibri costituzionali e favorire l'avvio del sistema verso forme di potere assembleare, o quanto meno aggravare quella deformazione, o quella piega partitica del sistema che ha dato luogo alle note, vivaci polemiche.

Non sarei d'accordo in quanto si può anche pensare che una maggiore valorizzazione, un maggior prestigio dei Gruppi parlamentari, con funzioni ora istituzionalmente riconosciute entro ben precisi confini, possa a lungo andare riflettersi anche sulla situazione dei partiti ed accrescere all'interno di essi il peso delle loro rappresentanze parlamentari, cioè degli eletti dal popolo. Tale peso in verità in alcuni casi è apparso anche troppo lieve di fronte ad altre componenti che non avevano certo pari prestigio e pari crisma di democraticità.

Ma queste sono considerazioni che esulano dal nostro problema. Per quanto ci riguarda basti osservare che i Gruppi parlamentari hanno ora assunto una più adeguata importanza e che, quindi, giustamente il nuovo Regolamento dà loro maggiore spazio, quando, per esempio, prevede l'istituzione della conferenza dei capigruppo, o quando prevede la speciale procedura delle dichiarazioni di voto di Gruppo (articolo 100) o quando prevede il particolare trattamento dei disegni di legge fatti propri da un Gruppo (articolo 70) oppure quando prevede, in varie sue norme (articoli 53, 54, 75, 86 ed altri) che la parola in Aula sarà data d'ora innanzi, in determinate circostanze, non più ad uno o a due oratori a favore di una tesi e ad uno o due altri oratori contro di essa, ma sarà data ad un rappresentante di ogni Gruppo.

Un ulteriore aspetto del nuovo Regolamento che va ricordato è quello relativo all'esame dei bilanci e del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e, in genere, ai rapporti fra il Senato ed altri istituti, quali il CNEL e la Corte dei conti, in particolare appunto all'esame delle relazioni di quest'ultima sugli enti sovvenzionati dallo Stato.

L'importanza sempre maggiore assunta da tali enti e l'ingente ammontare delle spese che ad essi fanno capo rendono necessaria l'istituzione di una precisa disciplina, destinata ad assicurare un più organico e severo controllo. A ciò si è provveduto in modo, mi pare, adeguato, con l'articolo 120 e seguenti.

Infine, un'ultima osservazione deve essere fatta a proposito dell'articolo 74 riguardante l'esame delle domande di autorizzazione a procedere che corrisponde, almeno

nello spirito, ad un disegno di legge presentato tempo fa dal Gruppo liberale.

Il nuovo testo, pur garantendo in modo assoluto il diritto della difesa, vale a rendere effettiva la norma, che tale non sempre era, del vecchio Regolamento, in quanto fissa un termine perentorio di 30 giorni, prorogabile una sola volta per non più di altri trenta, perchè la Giunta delle elezioni e delle im munità parlamentari riferisca sul caso in esame. Se ciò non avviene, la domanda è senz'altro iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea per le sue decisioni.

Alla stregua di queste brevi considerazioni e dopo accurato esame del testo nelle sue singole disposizioni, il Gruppo liberale esprime giudizio favorevole su questo progetto presentato dalla Giunta del Regolamento, sperando che si possa giungere presto alla sua approvazione definitiva.

Vi sono alcune osservazioni particolari che desidereremmo fare, una soprattutto relativa al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari — articoli 14 e 16 — per la quale esisteva una riserva nostra e di altri. Riteniamo, infatti, in analogia a quanto ha fatto la Camera dei deputati con una norma già esistente nel suo vecchio Regolamento e conservata nel nuovo, che in alcuni casi, quando si tratta di partiti organizzati su scala nazionale che testimonino di una propria impostazione ideologica e rappresentino una tradizione storica del Paese, si possa derogare a quel numero di dieci senatori ritenuto necessario per la costituzione dei Gruppi. Ma di ciò parleremo in occasione della discussione degli articoli e degli eventuali emendamenti.

Per intanto al nostro voto favorevole si accompagna l'augurio che il Senato, come sempre ha fatto per il passato, possa, con l'ausilio dello strumento più moderno e più valido rappresentato dal suo nuovo Regolamento, assolvere anche meglio la sua alta funzione nell'interesse e al servizio del Paese. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parri. Ne ha facoltà.

PARRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno di quei senatori ai quali alludeva il collega ed amico Bergamasco che sentono l'imbarazzo di discorrere di una riforma del Regolamento in un momento politicamente inquieto come questo, sono io e non tanto per il ricorso, purtroppo ormai ciclico, di queste crisi parlamentari, quanto per l'assenza del Parlamento, che dovrebbe essere il centro delle discussioni, in quel dibattito sulla politica generale che non è materia riservata ad alcun partito o ai partiti di Governo ma interessa tutti gli schieramenti politici, tutto il Parlamento, tutto il Paese.

Tale assenza mi sembra grave in un momento in cui all'inquietudine di carattere politico si aggiunge una crisi, vorrei dire, di sfiducia, quasi una crisi morale in tutto il Paese, rispetto al quale viene a mancare un punto di riferimento, oltre che il centro motore dell'attività pubblica, quale dovrebbe e deve essere il Parlamento, se le istituzioni democratiche repubblicane hanno ancora un senso ed un valore.

Ecco perchè discorrere di Regolamento, anche se nessuno possa svalutare l'importanza e l'interesse grandissimi della regolamentazione dei lavori parlamentari, in questo momento pare difficile, pur avendo una ragione d'interesse più ampia che sta anch'essa a monte del Regolamento. Si tratta cioè delle grandi riforme di cui ormai si sente la necessità per un adeguamento di istituzioni venerande, ma nate in altri tempi, adatte ad altre società e ad altra vita politica ormai ben lontana. Appare cioè necessaria una revisione profonda, che non poteva evidentemente trovar posto in una riforma del Regolamento, perchè, con la portata quasi di una rivoluzione, parte da quella *fictio iuris popularis* — se così si potesse definire — che è la rappresentanza della sovranità popolare, spaccata a metà secondo la Costituzione, come se fosse logicamente giustificabile tale divisione.

È chiaro che essa può avere avuto una ragione d'essere da un punto di vista di equilibrio politico, che però ormai, a mio parere, è venuta a mancare, ciò che peraltro ora non interessa tanto in linea di principio quanto per il peso che ha la persistenza

del bicameralismo sull'attività parlamentare. È vero che la nostra Costituzione è rigida, ma io ritengo che su questo punto noi l'abbiamo interpretata troppo rigidamente; infatti la Costituzione indica gli oggetti sui quali le due Camere debbono deliberare congiuntamente, ma evidentemente non impedisce che le due Camere possano, all'infuori delle loro responsabilità specifiche e distinte, collaborare lavorando insieme; il che in parte già si viene attuando.

Se vi è un riconoscimento, un ringraziamento che debbo rivolgere alla Commissione — assieme ad un più generale apprezzamento di un lavoro che è stato condotto con molta accuratezza e intelligenza, con una attenta ricerca di aggiustamenti di difficili procedure ben meritoria — esso riguarda proprio uno dei punti relativamente più soddisfacenti, cioè la ricerca di un superamento dei limiti della bicameralità attraverso un ravvicinamento — che la Commissione ha studiato con molta diligenza — con il Regolamento della Camera. È questo un passo di cui già mi rallegro, così come mi dichiaro d'accordo in generale su molti altri capitoli di questa revisione regolamentare, che richiederanno forse osservazioni particolari durante la discussione degli emendamenti. Sono d'accordo sia nei riguardi del potere del Presidente, sul quale non ho osservazioni da fare, sia nei riguardi della programmazione dei lavori parlamentari, circa la quale forse qualche osservazione particolare potrebbe esser fatta, sia nei riguardi dello sveltimento delle procedure parlamentari.

Se nella condizione attuale del Parlamento questo è quanto si doveva fare, non è peraltro quello che si dovrebbe fare con un Senato diverso, che corrispondesse alla indicazione della Costituzione la quale stabilisce che il Senato è eletto su base regionale, sulla base cioè della ripartizione del Paese in regioni, della sua vita e delle sue esigenze locali. Tutto ciò è lontano dal funzionamento dell'attività attuale del Senato, e richiederebbe invero una riforma istituzionale delle funzioni del Senato; questa evidentemente non poteva essere tenuta presente dalla Commissione del Regolamento, benchè essa stessa, mentre operava, abbia tenuto presente questa esigenza generale, che si traduce, nei limiti del Regolamento, in un certo indirizzo di allargamento operativo. Tuttavia ciò mi pare ancora relativamente insufficiente, e forse una discussione più precisa potrà essere fatta in sede di discussione degli emendamenti.

Io vorrei indicare solo alcuni punti di orientamento. Qui si parla di Gruppi e di Commissioni già con una concezione dei lavori del Senato diversa da quella vigente, che sussiste ancora adesso nella sostanza, rappresentata tradizionalmente da una Aula che legifera. Adesso se è l'Aula che assume la responsabilità specifica delle leggi che hanno importanza politica, che danno indirizzo al Paese, il Senato è fucina di attività direttiva del Paese in sedi diverse che sono i Gruppi, come rappresentanze di schieramenti politici, e le Commissioni come strumento di lavoro. Le Commissioni non sono più intese come ripartizioni necessarie, inevitabili del lavoro parlamentare, ma come strumenti di attività più complessa ed intensa. Questo implica una impostazione diversa che facesse anche giustizia di tabù arcaici, quali per esempio le divisioni tradizionali dei poteri costituzionali. La divisione dei poteri è divisione di responsabilità, che non possono essere mai confuse e debbono essere sempre distinte, ma non deve essere incomunicabilità che impedisca la collaborazione: non solo l'attività legislativa, ma anche l'attività amministrativa e la stessa attività dei magistrati ormai trova strumenti e modi di collegamento che prima non aveva. Si è fatta luce una certa generale necessità di maggiore collaborazione per cui lo stesso Esecutivo, che ha la responsabilità del Governo, non può dissociare la sua attività dalla collaborazione di consultazione e preparazione, non solo in sede istruttoria, ma anche legislativa, del Parlamento inteso non come Aula, ma come Commissioni.

In questo senso si è già fatto un passo in avanti — me ne rallegro — nei riguardi di un collegamento istituzionalizzato con il CNEL. In linea di principio questo è giusto, pur augurandomi che non si incoraggi una trasformazione del CNEL su una via di organo centrale corporativo. Se questo non

avviene, un collegamento istituzionale con il Parlamento e con le Commissioni in particolare evidentemente è già un progresso, però a mio parere non ancora sufficiente. Si potrà forse meglio discutere della materia in sede di esame dei singoli articoli, allo scopo in linea generale che tutti gli organi ausiliari dello Stato siano collegati con il Parlamento ed istituzionalmente con le Commissioni più interessate.

A parte il collegamento di particolare interesse con la Corte dei conti, ma anche con quell'organo che forse sembra più lontano da noi, il Consiglio di Stato, non nella sua funzione giurisdizionale, ma come organo di grande consulenza, che dire poi della Corte costituzionale? Quale sorte hanno le sentenze spesso di così notevole importanza? È stato già fatto un passo avanti, perchè il Presidente del Senato le assegna alle Commissioni competenti. Si tratta di una cosa diversa, cioè di un'organizzazione di lavoro adeguata, sia d'iniziativa legislativa sia di controllo dell'Esecutivo.

Questo collegamento può sembrare ancora più difficile con il potere giudiziario che tuttavia dispone di un idoneo organo di collegamento nel Consiglio superiore della magistratura, qualora venisse richiamato ai suoi compiti originari e istituzionali. Il Consiglio non prevede collegamenti con il Parlamento, che sarebbero peraltro ben utili a scopo informativo ed orientativo, in specie, con gli organi del Parlamento che si occupano specificatamente dei problemi della giustizia.

Altri progressi di cui mi rallegro — il Regolamento in questo ordine d'idee è abbastanza aperto — riguardano le indagini conoscitive e i collegamenti con tutti i centri di attività pubblica e di cultura. Credo peraltro che su questa strada si debba procedere oltre.

C'è però un punto che mi interessa in particolare e che voglio ora prospettare, sempre relativamente al superamento del bicameralismo: c'è un lavoro istruttorio, soprattutto di studio preparatorio delle riforme e delle revisioni legislative, che non ha particolari diversità fra la Camera ed il Senato. Non potrebbe essere compito di un organo comune assai meglio attrezzato di quanto non possa essere un organo distinto di ciascuna Camera? Perchè questa attività istruttoria comune dovrebbe essere in urto con i princìpi della Costituzione della Repubblica? Se mai ne interpreterebbe lo spirito.

Un'ampia possibilità di sviluppo in parte è già attualmente riservata alle Commissioni interparlamentari, che hanno peraltro per ora attività marginale, mentre rispetto alla funzione parlamentare un organo unitario di lavoro istruttorio dovrebbe essere al centro della elaborazione della attività legislativa e direttiva in senso lato di tutto lo Stato.

Si potrebbe escludere da un'opera di preparazione istruttoria una forza politica qualunque, che rispecchi un indirizzo di carattere nazionale? Evidentemente no, a meno che non si voglia ricreare gli steccati, le barriere, gli anatemi e via dicendo. Ma se vogliamo uno Stato moderno, se vogliamo un Paese moderno, un Paese vivo che sappia utilizzare tutte le energie valide per il suo progresso, occorre battere un'altra strada, che comincia ad essere rispecchiata anche da questa revisione del Regolamento.

Vi è poi un settore particolare sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione e sul quale converrà poi ritornare in sede di discussione degli articoli, ed è quello che riguarda la cosiddetta 5ª Commissione.

I Parlamenti prefascisti avevano un'istituzione a mio parere saggia, ed era la Giunta generale del bilancio, concepita come un parlamentino nel quale tutte le forze politiche, tutti gli schieramenti politici potevano essere adeguatamente rappresentati. Era il parlamentino nel quale si raccoglieva l'esame di tutti i problemi di carattere economico e di carattere finanziario molto più organicamente di quanto non riusciamo a fare noi, che adesso siamo obbligati a proporre al Senato, secondo questo progetto di Regolamento, la suddivisione della 5ª Commissione.

Non si creda che sia riforma sufficiente, non si creda non debba essere ripresa poi in esame. I compiti di questa Commissione sono in certo senso immensi perchè devono considerare, attraverso la programmazione che adesso ha un posto centrale, e che si trasferisce anche nel bilancio, ed attraverso la politica del bilancio, tutta la politica eco-

nomica del Paese, comprendendo la gestione della Tesoreria e la revisione e vigilanza della politica del credito, che è un organo anch'esso della politica economica. Questa d'altra parte non può essere dissociata dalle partecipazioni statali, se le intendiamo, come ormai sono, nonostante diverse considerazioni, uno strumento della politica economica dello Stato insieme alla Cassa per il Mezzogiorno. Un altro settore comprende la politica dell'entrata e gli affari finanziari oltre alla amministrazione normale di due Dicasteri.

Tra poco avremo le Regioni, spero, se non interverranno moratorie senza fine. Regioni? Vuol dire ancora programmazione, ma con un esame più diretto e locale dei problemi di sviluppo (anche di Reggio Calabria si parlerebbe) e quindi dei problemi finanziari di questa politica di sviluppo. A rendere più complessa l'articolazione difficile di questa Commissione si aggiunga il compito di esprimere i pareri ed esercitare il controllo, non solo degli enti sovvenzionati. Il controllo naturalmente spetta a tutto il Parlamento, che trova i suoi strumenti, per ora, a mio parere, insufficienti, nelle Commissioni, ma qui richiede un impegno specifico.

Ma si ritorna a battere la testa contro il muro della difficoltà di affrontare problemi di riforma di struttura. La composizione numerica del Senato è assolutamente insufficiente rispetto a impegni di lavoro di Commissione di questa ampiezza. Io preferirei, piuttosto che dividere, mantenere l'unità articolata della Commissione economica-finanziaria, ma una Commissione di questo genere avrebbe bisogno almeno di una sessantina di componenti per poter funzionare decentemente. Ciò significherebbe che il Senato in proporzione dovrebbe avere — come io credo sarebbe giustificato — almeno 400 membri per adempiere a queste diverse funzioni di preparazione legislativa, di controllo legislativo e di controllo generale sulla vita del Paese.

Vi sono anche altre Commissioni, sulle quali ritorneremo in sede di discussione particolare, che hanno bisogno, mi pare, di un maggiore potenziamento come la 1ª Commissione e la Commissione lavoro, che avrebbe bisogno di essere suddivisa, come probabilmente anche la Commissione agricoltura e la Commissione istruzione. Cioè le Commissioni nelle quali si concentra il lavoro, si concentrano le difficoltà maggiori hanno bisogno di essere riconsiderate anche dal punto di vista della composizione numerica. Sarà un discorso che potremo fare quando si discuterà più particolarmente di questa materia.

Quando se ne parlerà, onorevoli colleghi? Il dover accennare a queste necessità di ammodernamento degli istituti centrali della nostra vita pubblica in queste condizioni politiche del Paese è, vorrei dire, triste e malinconico, e discorsi come quelli che vorremmo fare, signor Presidente — non vorrei certamente male augurare — sono possibili in momenti in cui vi sia una sufficiente previsione di stabilità politica che permetta delle considerazioni e prospettive di lungo periodo, non delle brevi prospettive. Ed è questo il senso del rammarico, al quale non mi posso sottrarre, che hanno per ora questa discussione generale, queste idee che gettiamo avanti con la speranza di poterne riparlare a mente, vorrei dire, più serena, per lo meno per quel che mi riguarda, e più favorevole al dibattito e spero all'accoglimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel portare l'adesione della Democrazia cristiana alle linee fondamentali del progetto di Regolamento che è oggetto della discussione generale e nel riservare ovviamente alla fase di discussione degli articoli le osservazioni particolari su aspetti singoli di esso, rispetto ai quali è possibile avere qualche divergenza di vedute, credo opportuno iniziare rilevando quali siano i limiti dei Regolamenti delle Camere, perchè dobbiamo eliminare dalla nostra discussione argomenti i quali involgono, non tanto la disciplina interna del Senato, quanto questioni di più vasta portata, che attengono all'ordinamento costituzionale dello Stato e rispetto alle quali non è possibile aprire un discorso in que-

sta sede. Il Regolamento deve ovviamente inquadrarsi nelle norme e nei princìpi della Costituzione. Sotto quest'aspetto, e con riferimento a talune osservazioni che ho sentito fare ieri da qualche collega, rilevo che è inutile il tentativo di introdurre novità che involgerebbero modificazioni o della Costituzione o dei princìpi costituzionali ai quali noi dobbiamo ispirarci.

Così, ad esempio, non mi sembra possibile stabilire nel Regolamento che si prosegua la discussione di una legge, anche se di iniziativa parlamentare, durante la crisi di Governo. Evidentemente ciò non si può fare perchè occorre rispettare il principio costituzionale secondo cui il Parlamento delibera le leggi e il Governo dà loro esecuzione... (*Commenti del senatore Albarello*).

L I V I G N I . Dove è scritto?

C A R R A R O . Che il Parlamento delibera le leggi e che il Governo dà esecuzione alle stesse è scritto nella Costituzione e appunto perchè questo è il sistema costituzionale, è ovvio che, di fronte ad un disegno di legge, il Parlamento debba sentire il parere del Governo in ordine ai modi e ai limiti di esecuzione di ciò che il Parlamento stesso va deliberando.

Un altro aspetto, di cui anche ieri si è avuto qualche riflesso in quest'Assemblea, è quello relativo alla possibilità di adottare un Regolamento uniforme per la Camera e per il Senato. Anche qui vi è un principio che dobbiamo rispettare: secondo la nostra Costituzione ciascuna delle due Camere adotta il proprio Regolamento e quindi non abbiamo a nostra disposizione gli strumenti per costituire un organo che deliberi un Regolamento uniforme per la Camera dei deputati e per il Senato. Ma, al di là del rilievo formale — come pure ieri mi pare sia stato osservato — vi è un rilievo sostanziale, secondo cui, a tacer d'altro, la diversa consistenza numerica delle due Assemblee impone un tipo di strutturazione degli organi interni e un modo di svolgimento dei lavori che non possono essere in tutto uniformi.

Certo, è auspicabile che su molti aspetti del lavoro interno delle due Assemblee ci sia la più sostanziale omogeneità, ma sarebbe utopistico, a mio modo di vedere, aspirare ad una totale uniformità.

Un altro aspetto dei limiti intrinseci ai Regolamenti delle Assemblee legislative concerne la sola possibilità, per ciascuna Assemblea, di disciplinare il modo di svolgimento interno della sua vita, attribuire diritti e doveri ai suoi membri, competenze e poteri ai suoi organi, senza peraltro andare al di là della sfera di azione del ramo del Parlamento cui il Regolamento si riferisce. Ieri, ad esempio, è stato da taluno auspicato che nel Regolamento del Senato sia introdotta una qualche disposizione che consenta di invitare il Governo ad esporre al Senato le ragioni di certe sue decisioni, in modo particolare delle sue dimissioni, nel caso in cui queste non siano dovute a voto di sfiducia. Credo che una disposizione di questo tipo non sarebbe ammissibile in un Regolamento perchè imporrebbe un dovere di comportamento ad un organo dello Stato estraneo all'ambito di efficacia del Regolamento. Certo, si può immaginare o auspicare che una norma costituzionale impegni il Governo a rendere conto all'Assemblea legislativa del perchè delle sue dimissioni, quando queste siano determinate da motivi diversi dal voto di sfiducia. Ma, fino a quando una norma di questo tipo non venga inserita nella nostra Costituzione, è evidente che vano sarebbe auspicare che il Regolamento del Senato la prevedesse.

Il Regolamento è fatto perchè il Senato possa funzionare nel miglior modo possibile, così da adempiere nella maniera più piena alle funzioni che sono proprie dell'Assemblea legislativa. Ma non si può immaginare che il Regolamento del Senato, per quanto buono sia, possa rafforzare i poteri del Senato; potrà rendere più efficiente la sua azione, più pronte le sue decisioni e in tal modo rafforzarne il prestigio di fronte all'opinione pubblica e agli altri organi dello Stato, ma non potrà rafforzarne i poteri, in quanto questi sono segnati dalla Costituzione e non possono essere alterati dal Regolamento.

Dunque, il Regolamento deve essere un buon Regolamento. Prima di esaminare gli aspetti fondamentali del progetto sottoposto alla nostra attenzione, credo che, per esprimere un giudizio, sia opportuno formulare qualche criterio in base al quale il giudizio stesso debba essere formulato. Credo che un buon Regolamento debba in primo luogo attribuire al Presidente i poteri necessari per svolgere una funzione direttiva, propulsiva, mediatrice fra le varie componenti politiche dell'Assemblea, senza detrimento della sovranità dell'Assemblea, ma impedendo altresì che questa operi in un regime assembleare, perchè tale tipo di svolgimento dei lavori o determina la sopraffazione della maggioranza sulla minoranza, o espone la maggioranza ad eventuali colpi di mano della minoranza, e impedendo d'altro lato che si instauri un regime presidenziale, perchè, evidentemente, al di là e al di sopra dell'indiscussa autorità del Presidente, dobbiamo pur sempre riconoscere la pienezza della responsabilità dell'Assemblea. Un Regolamento, per essere buono, a mio modo di vedere, deve prevedere un ordine ed una programmazione dei lavori, evitando peraltro che questi siano talmente rigidi da impedire la possibilità di discussione di questioni urgenti o imprevedibili. Un Regolamento, per essere buono, deve consentire un rapido svolgimento dei lavori, senza sacrificio della dialettica parlamentare. Un Regolamento, per essere buono, deve riconoscere quella che non soltanto è una realtà politica, ma anche una previsione costituzionale: la funzione di sintesi dei Gruppi parlamentari, e comporre questa funzione con la pienezza di libertà dei singoli parlamentari, i quali sono investiti di un mandato che costituzionalmente li rende responsabili di ciò che fanno di fronte al loro elettorato.

Infine, un buon Regolamento deve consentire, proprio per realizzare la piena consapevolezza e la piena libertà di determinazione delle decisioni dell'Assemblea, una possibilità ed una pienezza di informazione, per cui chi è chiamato a decidere lo possa fare dopo aver avuto il mezzo di ascoltare tutto ciò che può essere ritenuto rilevante ai fini della bontà della decisione.

Alla luce di questi che mi sembrano essere degli incontestabili punti fermi per esprimere un giudizio in ordine al Regolamento di cui stiamo discutendo, io credo che si possa, con una certa rapidità, vedere come il nostro progetto sia riuscito a contemperare esigenze che sono spesso tra loro contrastanti e che talora rendono difficile trovare una soluzione che sia idonea a soddisfare l'uno e l'altro degli aspetti che, via via, sono venuto esponendo.

Per quanto riguarda il primo punto, rilevo che il modo di componimento dei due aspetti — poteri del Presidente e sovranità dell'Assemblea — ha trovato nel progetto una più puntuale disciplina, rispetto al Regolamento oggi vigente. Già la previsione del progetto che il Presidente sia eletto da una maggioranza qualificata pone la sua persona in una posizione che va al di là di quella che sarebbe se fosse sufficiente una semplice maggioranza, espressione di uno o due Gruppi; la circostanza che in prima e in seconda votazione il Presidente debba essere eletto con la maggioranza dei componenti del Senato dà alla sua figura quel prestigio che è il presupposto affinchè egli possa svolgere la funzione di mediatore, di compositore, di guida e di promotore dei lavori dell'Assemblea. Ma al di là di quest'aspetto, che pur essendo importante è di carattere formale, il progetto di Regolamento, codificando una prassi che già ora è in atto, attribuisce al Presidente una funzione, in tema di programmazione dei lavori, di formulazione del calendario, di formulazione di schema dei lavori, che certamente dà alla sua figura non soltanto una funzione rappresentativa o ordinatoria dei lavori in Aula, ma un carattere anche più penetrante e più sostanziale nello svolgimento dell'attività dell'Assemblea.

D'altra parte, assieme all'attribuzione di questi poteri al Presidente dell'Assemblea, si prevede nel progetto la partecipazione, con il Presidente medesimo, della conferenza dei capigruppo la cui approvazione unanime rende definitivo il programma ed il calendario dei lavori per modo che l'azione legislativa dell'Assemblea possa svolgersi sulla base di un piano ordinato, tenendo conto delle esigenze del Paese e delle pro-

spettazioni che lo stesso Governo può fare circa l'utilità che taluni provvedimenti siano sottoposti all'approvazione in via prioritaria.

Si inserisce a questo punto il discorso del rapporto tra diritti della maggioranza e diritti della minoranza. Evidentemente, quando si prevede che nella conferenza dei capigruppo il programma dei lavori sia approvato alla unanimità per essere come tale sottoposto all'attenzione del Senato, si viene a vulnerare il principio della maggioranza, perchè si associa la minoranza alla formulazione dell'attività dell'Assemblea con parità di poteri e a prescindere dalla sua rappresentatività.

Tanto questo è rilevante che, se bene ho letto, nell'altro ramo del Parlamento, discutendosi proprio del principio della programmazione dei lavori, è stata da qualcuno sollevata l'obiezione che un sistema di questo tipo potrebbe essere costituzionalmente dubbio, perchè verrebbe a ledere il principio su cui si regge lo svolgimento dell'attività parlamentare, disciplinata sulla base del principio maggioritario.

Io non credo però che rispetto al nostro Regolamento tale questione possa essere sollevata perchè, se è vero che attraverso il principio dell'unanimità e ancora una volta per mezzo dell'opera intermediatrice del Presidente si possono tenere in considerazione le esigenze sia della maggioranza sia della minoranza, tuttavia il progetto prevede che, anche quando l'unanimità sia stata raggiunta ed il programma o il calendario siano presentati all'Assemblea, nell'Assemblea stessa possa essere sollevata la questione di una modifica di essi: in definitiva è fatto salvo in tal modo il principio della maggioranza, pur considerando le richieste della minoranza e l'opportunità di non sacrificarle senza valide ragioni.

Un altro punto che mi pare di notevole rilievo circa il giudizio che dobbiamo esprimere sul progetto che ci è sottoposto è quello relativo alle implicazioni che sono proprie del sistema previsto per la programmazione e il calendario dei lavori. Questo sistema indubbiamente suppone la predeterminazione del tempo assegnato alla discussione di ciascun disegno di legge. Ciò rappresenta un aspetto sicuramente positivo, fondamentale per lo svolgimento dei lavori, che consente una maggiore rapidità nella discussione. Poichè però questa discussione è programmata con un'assegnazione dei tempi a ciascun Gruppo, questa rapidità non viene a conculcare la possibilità che la voce di tutti sia fatta sentire in Aula e che quindi le decisioni siano prese con la collaborazione positiva o critica di tutte le parti dell'Assemblea.

D'altra parte, la rapidità dei lavori riceve un ulteriore importante contributo dall'installazione, che il nostro Presidente ha disposto ancor prima del rinnovo generale del Regolamento, del sistema di votazione elettronico, la cui importanza, io credo, non si palesa solo nelle ipotesi in cui esso sia in concreto posto in essere, nei casi in cui si susseguano molteplici votazioni a scrutinio segreto, col ritardo che ne deriva. L'importanza maggiore sta nel fatto che la possibilità di votazione mediante questo sistema è un mezzo per eliminare una delle specie di ostruzionismo parlamentare: quella di ritardare lo svolgimento dei lavori, non tanto nella fase di discussione, quanto appunto nella fase di votazione degli emendamenti che sono proposti ai singoli articoli dei disegni di legge. Infatti coloro i quali immaginano di ritardare l'*iter* del provvedimento o di stancare l'Assemblea mediante le ripetizioni di voti a scrutinio segreto saranno scoraggiati dal farlo per la circostanza della rapidità della votazione col sistema elettronico.

P R E S I D E N T E . Sarebbe il nostro deterrente!

C A R R A R O . Proprio così, signor Presidente.

Un altro aspetto fondamentale, ai fini della rapidità nello svolgimento dei lavori, è quello relativo al recupero dei disegni di legge approvati nella precedente legislatura, previsto all'articolo 73 del progetto. È certo superfluo che io ricordi le discussioni che intorno a quest'argomento sono state fatte in occasione delle elezioni politi-

che del 1968 e le idee che sono state esposte al fine di impedire che vada perduto il lavoro legislativo compiuto in un ramo del Parlamento, ma non concluso per la mancata approvazione nell'altro ramo. Certo, per poter realizzare in pieno la conservazione del valore dei disegni di legge approvati da un ramo del Parlamento, in caso di scioglimento delle Camere, occorrerebbe introdurre una norma costituzionale che impedisse che questi disegni di legge per effetto dello scioglimento fossero ridotti a nulla. Il progetto riconosce implicitamente che, con lo scioglimento delle Camere, questa è la sorte dei disegni di legge approvati da un solo ramo del Parlamento, tanto che prevede che essi possano essere ripresentati senza modificazioni entro un breve termine dalla convocazione della nuova Assemblea legislativa; ma prevede anche, per questi disegni di legge, un *iter* di approvazione che si avvale della procedura di urgenza con alcune modificazioni dirette a ridurre al massimo la discussione intorno ad essi.

Non vorrei a questo proposito dilungarmi, se non sentissi il dovere di suggerire che su quest'argomento si facesse qualche riflessione, per essere sicuri che, sebbene ridotta in questi termini la procedura abbreviata relativa all'approvazione di detti disegni, essa sia veramente conforme alla Costituzione. Mentre in questo momento non mi sentirei di esprimere un giudizio sicuro sull'argomento, vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea la considerazione che, se è vero che l'Assemblea stessa può in via generale stabilire vari modi di procedere nell'approvazione di una legge, è dubbia la conformità alla Costituzione di una norma che preveda un modo di procedere diverso dagli altri per i disegni di legge ripresentati. Essi, essendo stati cancellati per effetto dello scioglimento delle Camere, sono nella realtà giuridico-costituzionale nuovi disegni di legge. La circostanza che essi siano stati approvati precedentemente non è forse sufficiente ragione, dal punto di vista costituzionale, per instaurare un modo di approvazione diverso da quello cui dovrebbero essere, in via normale, sottoposti.

Infine, un altro punto che va sottolineato in ordine allo sforzo del progetto di rendere più rapido lo svolgimento dei lavori parlamentari è quello relativo all'ampliamento dei poteri delle Commissioni, disciplinato dall'articolo 47, che tende a ridurre, per quanto possibile, l'impegno dell'Assemblea.

Ancora, mi sembra meritevole di considerazione, in questa nuova formulazione del nostro Regolamento, il rilievo dato ai Gruppi parlamentari, concepiti nel progetto come strumenti di sintesi della volontà politica di coloro che ad essi hanno aderito. Con l'adesione al Gruppo, il singolo parlamentare entra a far parte di una comunità caratterizzata da un indizzo politico omogeneo: quest'adesione a un determinato orientamento politico non può rimanere priva di significato e non può non determinare nel parlamentare stesso una qualche abdicazione alla pienezza delle sue funzioni nell'ambito dell'Assemblea: di qui la funzione dei Presidenti dei Gruppi nell'istituzionalizzazione della conferenza dei capigruppo e la funzione che, come dicevo prima, ad essi è attribuita in sede di formulazione del programma dei lavori e del calendario; di qui la funzione dei Gruppi in ordine al modo di svolgimento della discussione in Aula, per cui l'iscrizione a partecipare alla discussione non è più un atto individuale del singolo parlamentare, ma è un atto collettivo del Gruppo, sicchè la domanda di partecipare alla discussione deve essere proposta con il tramite del Gruppo cui il senatore appartiene: di qui però anche il delicato problema cui accennavo in principio, e cioè il problema di comporre questa funzione dei Gruppi con la libertà politica di chi ad essi ha fatto adesione. Molto saggiamente, all'articolo 77, il progetto di Regolamento prevede che coloro i quali, appartenendo ad un Gruppo, « dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente » e non con il tramite del Gruppo; ed il tempo che essi occupano con il loro intervento è posto al di fuori del tempo programmato per lo svolgimento dei lavori.

Infine, il progetto di Regolamento adotta gli strumenti che sono necessari perchè i parlamentari, nel prendere le loro deliberazioni, abbiano le informazioni, non soltanto di ordine culturale o scientifico reperibili nelle pubblicazioni di cui il Senato è così largamente fornito, ma che richiedono un contatto, un colloquio con determinati gruppi, con determinate persone, con determinati centri di interessi. Non si tratta di una novità del progetto, perchè l'argomento delle udienze conoscitive ha già formato oggetto di modifica del vigente Regolamento, nel corso di questa legislatura. Esse, assieme alla possibilità di richiesta dei pareri del CNEL, pongono le Commissioni nella condizione di avere tutti gli strumenti necessari perchè le deliberazioni non siano astratte, ma frutto del contatto con la realtà della vita del Paese.

Di fronte a queste osservazioni che si riferiscono agli aspetti essenziali del progetto di Regolamento e che fanno esprimere un giudizio positivo sui criteri di fondo cui il progetto si ispira, possono anche esserci delle disparità di vedute o giudizi meno favorevoli su alcuni aspetti particolari.

Mi risulta che nell'ambito dello stesso Gruppo cui io appartengo vi sono delle perplessità in ordine ad un argomento che è marginale riguardo agli aspetti fondamentali del Regolamento, ma non è certo marginale rispetto al modo di svolgimento dell'attività del Senato: questioni che attengono particolarmente al problema delle Commissioni e delle Giunte; questioni che sono estremamente opinabili, che non attengono tuttavia all'ispirazione fondamentale del Regolamento e che possono venire risolte sulla base di una sperimentazione, con eventuali modifiche in tempo successivo. L'esame di tali questioni troverà la sua sede più appropriata quando perverremo all'esame dei singoli articoli.

Altro aspetto sul quale non credo ci sia unanimità di vedute nell'ambito del mio stesso Gruppo, ma che può trovare un'adeguata soluzione senza intaccare i princìpi fondamentali cui il Regolamento s'ispira, è quello relativo alla possibilità che i lavori nelle Commissioni in sede referente siano introdotti non soltanto da un'esposizione del Presidente della Commissione ma anche da un senatore che il Presidente della Commissione delega a questo scopo in vece sua.

Queste ed altre questioni marginali che in sede di discussione generale è inutile esporre, non involgono un giudizio men che favorevole al progetto che ci è stato sottoposto; progetto per il quale il mio Gruppo sente di dover esprimere un vivo ringraziamento al Presidente Gronchi, che ha con tanto impegno presieduto il Comitato dei cinque, incaricato della redazione del testo del progetto, ai colleghi che col Presidente Gronchi hanno collaborato nella formulazione del progetto stesso e soprattutto al Presidente del Senato, che ha preso l'iniziativa per il rinnovo del Regolamento e che è riuscito in breve tempo, data la complessità dei problemi e l'ampiezza della materia, a portarla felicemente a compimento. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io comincerò dal punto in cui ha terminato il suo dire l'illustre collega Carraro, cioè col ringraziamento che convintamente esprimo al relatore Presidente Gronchi e agli altri componenti della Commissione che ha elaborato questo progetto di nuovo Regolamento del Senato. Hanno fatto un lavoro tenace per due anni ed io posso in relazione ad esso anzitutto, in sintesi, esprimere la valutazione positiva dei repubblicani, che si tradurrà poi nel voto, al momento opportuno, in questa Assemblea. Ed è tanto più significativa l'opera che è stata compiuta in quanto l'ansia, l'urgenza di modificare, di rinnovare i Regolamenti parlamentari, si è manifestata fin dal primo giorno di questa quinta legislatura, in quest'Aula, come si è manifestata nell'altro ramo del Parlamento e soprattutto nel Paese. Perchè dobbiamo renderci conto che non stiamo discutendo soltanto per dare al Senato una nuova normativa validamente moderna, duttile e fondata anche sull'esperienza, in quanto traduce nelle norme scritte la migliore prassi costituitasi attraverso anni e anni di atti-

vità parlamentare, ma che ci stiamo cimentando con un problema fondamentale della nostra Repubblica, come di ogni Stato democratico moderno: il problema cioè dell'efficienza del Parlamento, senza la quale le istituzioni parlamentari sono nella pericolosa prospettiva di esistere sempre peggio e forse anche di essere travolte. Chi come noi ritiene che non vi può essere libertà senza democrazia rappresentativa e che questa si organizza e si esplica nella funzione permanente, anche se modificabile nel tempo, del Parlamento, di quello vero, beninteso, di quello di cui è dubbio fino all'ultimo momento lo orientamento, di quello le cui elezioni sono incerte fino all'ultimo minuto, chi, dico, è convinto di tutto questo non può ignorare alcuni problemi di funzionalità ormai inderogabili, nè situazioni di disfunzione o di crisi che quasi tendono a sfuggire alla nostra possibilità di agire, di rimediare.

Onorevole Presidente, noi abbiamo di recente vissuto alcune vicende preoccupanti, anche senza drammatizzare. Così quando ci siamo riuniti in quest'Aula sotto la pressione della folla tumultuante in piazza Madama; così quando ci siamo trovati a discutere di certi disegni di legge sotto l'argomento premente e per noi umiliante che, ove non fossero stati approvati in breve termine, avremmo visto scatenarsi duri scioperi appena superati faticosamente dal Governo; così quando il premere clamoroso dei dimostranti, superando ogni limite di ammissibilità, ci impediva di parlare e di ascoltare nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nella Sala Pannini. Abbiamo dunque avuto varie prese di contatto con una realtà deteriore, della quale mi auguro che il Parlamento non abbia più a fare esperienza in avvenire. È intanto nostra profonda convinzione che bisogna procedere con baldanza nella riforma del Regolamento e bisogna affrontare anche la revisione della Costituzione laddove si impongano modifiche costituzionali. Ma voglio subito ritornare al progetto che è sottoposto al nostro esame per sottolineare che i quattro punti d'orientamento che nella relazione sono sottolineati ci trovano consenzienti, anche se noi repubblicani vorremmo andare più oltre. Nel materiale, invero, che abbiamo rimesso alla Commissione Gronchi quando ce n'è stata fatta richiesta, noi repubblicani abbiamo indicato alcune soluzioni molto più avanzate di quelle della Commissione. Ci rendiamo conto che non basta un punto di vista particolare, specie quando occorre un orientamento di larga maggioranza, ma tenacemente sosterremo di fronte all'opinione pubblica che verso ulteriori, più coraggiose e più profonde modificazioni regolamentari bisogna avanzare.

Anzitutto, qual è il cardine di questa nuova regolamentazione dei lavori del Senato? È la programmazione, il calendario e, senatore Nencioni, non considererei tutto ciò pessimisticamente, quanto alla possibilità di realizzazione con tempi abbastanza precisi. Come il senatore Nencioni ieri ha osservato, ci può essere una novità parlamentare che faccia mutare lo svolgimento di un certo programma di attività, come vi può essere una esigenza di minoranza, addirittura di singoli parlamentari che si levi e impegni il tempo e l'attività del Senato in modo diverso da quanto previsto, ma questi, senatore Nencioni, saranno casi marginali e non credo che possano scompaginare un sistema. L'importante, perchè il sistema funzioni, è che noi diamo una disciplina a noi stessi, è che, se nel Regolamento è scritto che si può parlare per dieci minuti, si parli davvero per dieci minuti e non per undici; l'importante è che, essendo nel Regolamento indicati dei diritti non meno che dei doveri, dei singoli come dei Gruppi, l'attuazione del Regolamento sia per tutti e sempre rigorosa, senza prassi accomodanti.

Anticiperò quella che doveva essere, nel mio intervento, la conclusione del discorso: a me pare che per tutti questo nuovo Regolamento sia l'occasione preziosa per la riconsiderazione di tutti i nostri compiti, per la rimessa a nuovo dei nostri doveri cominciando dalla eliminazione delle prassi accomodanti per giungere alla stringata efficienza nell'attività di questo consesso. Sono convinto — me lo si lasci esprimere in maniera colorita e paradossale — che chi adopera quattro parole, allorchè si può esprimere con chiarezza lo stesso concetto con tre parole,

dimostra un'attività criminale. In effetti l'autocontrollo nella utilizzazione del nostro tempo è la esigenza fondamentale per il funzionamento di un moderno Parlamento, o almeno di un Parlamento che faccia, come deve fare, ogni sforzo per adeguarsi alle esigenze della società contemporanea. Nè si sottovaluti il peso della bicameralità. Noi l'abbiamo nella nostra Costituzione: non voglio porre problemi al riguardo, anche se credo che siano possibili nella concezione e nell'attuazione della bicameralità notevoli modifiche, ma dubito fortemente che gli italiani, dalle Alpi alla Sicilia, siano molto convinti di questa ripetizione di tutto il lavoro parlamentare. Oggi mi pare di poter sottolineare una manifestazione di tale incomprensione, o addirittura dell'insofferenza dell'opinione pubblica (non di quella qualunquistica, bensì di quella seria) in relazione alla applicazione balorda della bicameralità pedissequa, nel fatto che, a proposito dei decreti-legge — stasera ne avremo sei o sette da esaminare — che sono stati convertiti in legge in un ramo del Parlamento, i giornalisti scrivono che si attende la « ratifica » dell'altro ramo, snaturando così totalmente la funzione di ciascuna Camera che è uguale a quella dell'altra e l'insieme dei nostri diritti e dei nostri doveri.

Se dunque la programmazione dei lavori sarà fatta sul serio, andremo senza dubbio innanzi con ottimi risultati. La programmazione è il *leit motiv* del tempo nostro, lo è nella vita economica e in quella sociale, lo è al centro come in periferia. Il senatore Parri oggi ha ricordato — a mio avviso giustamente — tutta una serie di nuove esigenze, di documentazioni e informazioni, di una nuova prospettiva nel complesso che è posta dalla programmazione, sia regionale sia nazionale. Però innanzi tutto programmiamo i nostri lavori. Mi sembra quindi che questo sia un punto di forza molto giusto. L'esperienza che se ne è fatta (e mi riferisco anche a quel briciolo di mia partecipazione a tale esperienza attraverso le conferenze dei capigruppo in questi due anni della presente legislatura) mi sembra suadente e induce ad andare oltre con fiducia. Però noi repubblicani avevamo consigliato (e questa per noi è una istanza fondamentale) non solo la programmazione del lavoro legislativo, ma anche (e questa sarà una esigenza da portare innanzi) la programmazione *tout court* di tutto il lavoro del Senato, compresa l'attività di controllo, compreso il lavoro delle Commissioni e anche con riferimento alle indagini conoscitive, nonchè alle varie attività di esame di tutto ciò che viene a conoscenza, sistematicamente o eccezionalmente, del Parlamento. Dico di più: noi sosteniamo che al di là di questa programmazione deve essere programmato il nostro tempo nel complesso; il Senato deve, cioè, operare per sessioni. Ritengo fermamente, onorevole Presidente, che disporre per sessioni il lavoro costituisca veramente una necessaria e seria innovazione. Noi (sia detto con rispetto di tutti) ci siamo man mano trasformati in funzionari ad occupazione settimanale e retribuzione mensile. Mi sembra che questo ci porti ad una curiosa pigrizia nella *routine* dall'oggi al domani. La sessione invece è impegnativa nel tempo e impone i relativi doveri e i relativi sacrifici, perchè ciò che è all'ordine del giorno per quella sessione, in quella sessione deve essere fatto.

Mi riferisco alla mia esperienza del Parlamento europeo. È un Parlamento che esplica la sua attività in quattro lingue, che deve porre tutto per iscritto, che deve tradurre tutto nelle varie lingue della Comunità; è un Parlamento che si riunisce lontano dalla sede nazionale della maggior parte dei suoi componenti e discute sulla base di documentatissime e complesse relazioni, e, in sintesi, si riferisce nelle sue norme interne alle esperienze, alle prassi parlamentari e ai regolamenti di ben sei Stati partecipanti. L'organizzazione per sessioni però funziona bene. Pertanto in quella sede, all'occorrenza, abbiamo la soddisfazione di veder togliere la parola a chi superi il tempo previamente stabilito e che viene riconfermato all'inizio di ogni sessione; e sappiamo che si discuterà e voterà magari a notte tarda, ma gli argomenti all'ordine del giorno stabilito per quella sessione saranno tutti trattati.

La programmazione per sessioni implica un serio impulso e un grande impegno. Mi sono riferito all'esperienza del Parlamento

europeo; vorrei farlo anche per ricordare una formalità che non sembri puramente esteriore e che mi sembra andrebbe qui da noi introdotta o ripristinata. Quando il Presidente del Parlamento europeo entra nell'Aula il commesso annuncia, nella lingua del Presidente, come colà è d'uso, l'ingresso del Presidente. E tutti i parlamentari si levano in piedi e si risiedono soltanto dopo che il Presidente si è seduto e ha fatto segno di sedersi. Sarei lieto se questa forma, che è di cortesia verso il Presidente e di ossequio verso l'istituzione parlamentare, risorgesse — se mai c'è stata — o fosse instaurata nel nostro Parlamento e nel nostro Senato. Più che al saluto militare delle Forze armate alle porte del Parlamento, io terrei a che questa forma di solenne rispetto sia del Presidente, che rappresenta tutti noi, sia di ciascuno di noi che qui, modestissimamente rappresentiamo il vero sovrano, cioè il popolo italiano, fosse introdotta. Essa si inquadrerebbe in tutta una ripresa che occorre, specie nell'ora triste che viviamo, della responsabile e insostituibile funzione, del prestigio e della dignità del Parlamento.

P R E S I D E N T E . C'è da temere però che si alzino in due o tre, allora...

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, avremmo sottolineato in questo modo altre carenze, ma forse (le vie della Provvidenza sono tante!) ci sarebbe almeno la partecipazione all'atto solenne nel momento in cui la seduta inizia, mentre il Presidente si installa nel suo seggio. Comunque, il mio è un suggerimento di forma, ma la forma spesso è sostanza.

Però voglio riferirmi all'attività del Parlamento europeo anche per un altro punto: quando c'è riunione delle Commissioni non vi è sessione, cioè la sessione plenaria (l'Aula, diciamo noi) e le Commissioni sono rigorosamente incompatibili. Questo significa onesta utilizzazione del tempo di tutti e perseguimento di efficienza. Mi sono trovato in quest'Aula una mattina per discutere una interrogazione. E mentre nella solita Aula vuota mi accingevo a parlare, come noi spesso facciamo, per lo storico futuro — il quale tra un mucchio di carte chissà come pervenute sotto i suoi occhi, tra cento e cento anni, potrà domandarsi: ma chi erano questi senatori? — oppure, più concretamente, mentre mi accingevo a parlare per il Presidente, per i Segretari e per gli stenografi, ecco che si sono aperte le porte lassù e le tribune del pubblico si sono riempite di giovani studenti, non so di quale scuola di Roma, venuti qui per assistere ad un dibattito del Senato. Ebbene io ho avuto il terrore di quello che quei giovani potessero pensare di noi, specie sullo sfondo del solito andazzo qualunquistico che mira a confondere il Parlamento col parlamentarismo.

P R E S I D E N T E . Senatore Cifarelli, in realtà erano studenti del mio corso di storia economica: non vi sto a ripetere i commenti che poi hanno fatto!

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, questo non lo sapevo, ed è una pennellata di concretezza che mi aiuta ad esprimere il mio stato d'animo. Io allora ho avuto la presenza di spirito di cominciare il mio discorso col rilevare che l'inconveniente della contemporaneità tra lavori in Aula e lavori nelle Commissioni era la causa del deserto in presenza: ed era vero. Infatti c'erano più di cento senatori a Palazzo Madama, ma erano impegnati per la 5ª Commissione, per la Commissione pubblica istruzione, riunita a discutere sull'eterna riforma universitaria, per la Commissione giustizia, riunita a discutere del divorzio e potete immaginare quanta passione v'era al riguardo. È spiegabile pertanto che l'Aula fosse vuota. Ritengo, quindi, che nel Regolamento, organizzando i lavori per sessioni, si dovranno destinare alcuni giorni all'Aula — se è necessario con sedute notturne — ed altri giorni alle Commissioni. Altri ancora dovranno rimanere disponibili normalmente per consentire ad ogni parlamentare di svolgere la sua funzione di rappresentanza nel collegio, non meno significativa di quella di rappresentante in generale per tutta l'Italia, come l'articolo 67 della Costituzione insegna.

A questo punto mi sia consentito di aggiungere un'osservazione di dettaglio: sta

avvenendo, invero, una strana cosa (si tratta peraltro di una piccola cosa): quando fu dato ai parlamentari il cosiddetto « permanente ferroviario » esso valeva, e vale, per tutta la rete nazionale. Ciò in riferimento alla norma della Costituzione che ho ricordato — ma lo stesso era anche nello Statuto — la quale stabilisce che ognuno di noi rappresenta l'intera Nazione, senza vincolo di mandato. Ora siamo passati ai viaggi in aereo, ma noi parlamentari abbiamo fatto un passo indietro. Per questi infatti vengono considerati quasi esclusivamente i viaggi tra il collegio elettorale e la capitale e viceversa. A me pare che siffatte limitazioni territoriali — anche se nessuno di noi vuole privilegi e nessuno di noi intende sperperare il denaro pubblico — contrastino con la concezione che dobbiamo avere della nostra funzione in quanto rappresentiamo qui tutta intera la Nazione italiana. Chiedo scusa per questa parentesi e vado oltre.

Noi repubblicani siamo convinti dell'opportunità dei lavori per sessioni anche per un'altra ragione: organizzando i lavori parlamentari per sessioni, si può dare il giusto spazio alle attività delle opposizioni. Infatti deve essere lealmente riservato ad esse il tempo per le attività normative e per le attività di controllo. Contrari ai rapporti sottobanco con le opposizioni, che portano agli sfocamenti del trasformismo o a confusioni pericolose per la libertà democratica, noi propugniamo un rapporto nuovo con le opposizioni in Parlamento, per il quale una parte del tempo ad esse spetti per portare innanzi iniziative legislative, per portare innanzi quanto si ritenga di far valere sia nelle Commissioni, sia nell'Aula. Solo in questo modo tra maggioranza e minoranza, tra Gruppi di Governo e Gruppi di opposizione il dialogo può farsi più efficace, leale e moderno.

Onorevole Presidente, un altro punto della relazione introduttiva per il quale esprimiamo il nostro consenso, è quello concernente i poteri del Presidente. È già previsto — e noi siamo d'accordo — un aumento di questi poteri; si vuole infatti potenziata la funzione del Presidente come arbitro e come regolatore, come propulsore e come garante dell'attività del Senato. Non sarà fatto mai abbastanza in tal senso, a nostro modo di pensare. Noi abbiamo davanti agli occhi — e credo che questo punto potrebbe essere condiviso da tutti — la figura famosa della *Speaker* della Camera dei Comuni, del quale rimane ammonitrice nei secoli la risposta famosa al re oltracotante, che non aveva orecchi per sentire, nè occhi per vedere se non per volontà dell'assemblea che presiedeva e rappresentava.

Noi riteniamo che la prevista accentuazione dei poteri del Presidente, dalla maggioranza particolare per eleggerlo alle più estese possibilità di intervento che dalle nuove norme sono stabilite, soprattutto con riferimento alla programmazione, costituisca un altro punto di forza del nuovo Regolamento. Vorrei aggiungere che, nei confronti del Presidente, oltre il prestigio derivante da una particolare elezione ed oltre le possibilità di azione derivantigli dalle norme del Regolamento, bisogna conseguire più efficaci forme di collaborazione e così una possibilità di migliore equilibrio. Io mi riferisco, e non già per il gusto di portare troppo innanzi l'analogia con il Regolamento, anch'esso in corso di elaborazione, della Camera dei deputati, ma perchè mi pare che sia nella logica delle cose, ad alcune particolari innovazioni, che si traducono in diritti e doveri, nel progetto di nuovo Regolamento della Camera, per quanto concerne i Gruppi parlamentari e i poteri dei loro Presidenti.

Riconosco che deve essere assicurato largo spazio alla manifestazione dell'autonomo giudizio individuale. Non sono per i « partiti-battaglione » e quindi nemmeno sono favorevole a concepire i Gruppi parlamentari come strutture volte ad imporre rigorosamente uniformità di orientamento ai parlamentari. Ma ancora una volta posso ricordare l'esperienza del Parlamento europeo ove è consentito a chi dissenta dal Gruppo (e un parlamentare per Gruppo prende posizione su ogni proposta) di esprimere il proprio punto di vista indipendentemente da quello espresso dal Gruppo, ma ciò per solo cinque minuti: poichè nella limitazione del tempo si consegue il rispetto dell'autonomia

del parlamentare e insieme della funzionalità del Parlamento nel suo complesso.

Vorrei aggiungere che, quando consideriamo la necessità dei Gruppi parlamentari e della loro funzione organizzata e vogliamo che i Presidenti dei Gruppi abbiano accresciute responsabilità e maggiori diritti di intervento, ci riferiamo, in sostanza, alla linea di sviluppo della società contemporanea la quale esige che la democrazia non sia dispersiva ma organizzata in funzione di libertà costruttiva; in essa i partiti hanno un significato fondamentale, ma non devono rimanere fuori dell'ordinamento giuridico. Da anni sostengo che per essi deve essere pienamente realizzato, con tutte le sue implicazioni, il dettato costituzionale. I partiti e le organizzazioni politiche danno origine, direi che si trasfondono nei Gruppi parlamentari; quindi è logico argomentare che l'equilibrio debba essere realizzato, per la vitalità moderna del Parlamento, tra il potere accresciuto e responsabile del Presidente, con il relativo prestigio, e il potere accresciuto e responsabile dei Gruppi parlamentari, con il relativo prestigio. Mediante tale equilibrio si potrà conseguire e portare innanzi quel rinnovamento del costume parlamentare che, a nostro modo di pensare, si impone come inderogabile esigenza, se vogliamo che il Parlamento si affermi al di sopra dei flutti di contestazione e di irrequietezza antidemocratica del mare burrascoso nel quale stiamo navigando.

Il terzo punto della relazione riguarda lo snellimento dell'attività del Senato: è un altro punto di forza. Tanti accorgimenti sono stati proposti a tale fine. In funzione di snellimento dell'attività normativa del Senato noi repubblicani vogliamo ricordare il principio del recupero della opera di una legislatura, che abbiamo da tempo proposto, e circa il quale non avrei le esitazioni di natura costituzionale che ha espresso poco fa l'illustre collega Carraro, il principio, cioè, della continuità legislativa. Nel nostro ordinamento esiste il principio della utilizzazione degli atti giuridici validamente compiuti. Col principio della continuità del potere legislativo e quindi del Parlamento, che realizza continuamente, ritualmente rinnovandosi, l'espressione nel tempo della coscienza e delle valutazioni del popolo e quindi attua la sovranità popolare, perchè non deve ottenersi che non sia posto nel nulla tutto ciò che ritualmente è stato fatto, salva restando al punto di arrivo, quando si orienti diversamente la sovranità popolare, la possibilità di bloccare col voto ciò che non si vuole tradurre in legge?

Noi repubblicani, che sosteniamo da tempo il principio della continuità legislativa, non abbiamo mai detto che solo perchè una proposta di legge è stata approvata da uno dei rami del Parlamento in una legislatura debba diventare *sic et simpliciter* legge nella successiva legislatura. Vogliamo che non si debba ricominciare tutto da capo. Riteniamo, pertanto, per la contemporaneità di elezione e la uguale durata delle funzioni del Senato e della Camera, che possa benissimo, o attraverso il Senato o attraverso la Camera, essere fatta valere quella volontà decisiva, ove nella legislatura successiva sia diversa che nella precedente la valutazione politica, per la quale la proposta di legge approvata da un ramo del Parlamento non possa più arrivare al traguardo finale del diventare una legge. Lo snellimento della attività legislativa può perseguirsi così contemperando la utilizzazione dell'opera del Parlamento con il rispetto, in pieno e sempre, della libertà decisionale del Parlamento stesso.

È in relazione allo snellimento dell'attività del Senato che vorrei ribadire quello che ho già detto: ridurrei, onorevole Presidente, tutti i tempi previsti per le dichiarazioni di voto, per gli interventi nella discussione generale, e così via; decisivo è che ci sia la possibilità di parlare, che ci sia il diritto, fino all'ultimo momento, di poter esprimere differenziatamente la propria posizione politica. Quello che non è essenziale invece è l'ampiezza oratoria per fare questo. L'argomento mi porta anche a considerare la materia complessa degli emendamenti.

Onorevole Presidente, mi pare che per nulla il progetto di nuovo Regolamento innovi al riguardo. Ed è per questo che, con riferimento all'ulteriore lavoro che si deve fare, vorrei richiamare l'attenzione nella

speranza che possa essere realizzato per il Senato qualcosa di analogo a quel « Comitato dei nove » che ogni Commissione, secondo il progetto di nuovo Regolamento della Camera, deve costituire affinchè provveda alla valutazione degli emendamenti che vengono proposti. Per il Senato i componenti, magari, non saranno nove: si è rilevato infatti autorevolmente che al Senato si pongono problemi di disponibilità di senatori, perchè affrontiamo lo stesso lavoro della Camera essendo doppio dei senatori il numero dei deputati. Ma qualcosa di analogo può essere fatto, affinchè si abbia una valutazione tempestiva e sistematica degli emendamenti e si eviti, il più possibile, lo sforzo deprimente di discutere gli emendamenti in Commissione, vederseli ritirare quando si prevede che siano bocciati, oppure nonostante il voto contrario dalla Commissione vederseli riproporre in Aula con la sola differenza che il relatore dica: è stato proposto o è stato respinto in Commissione. Occorre che ripensiamo al problema degli emendamenti, specie in relazione ad un'attività legislativa che si fa sempre più complessa e ai grandi compiti di legificazione riformatrice che ci attendono.

Infine, altro punto di forza è il potenziamento delle Commissioni. Io non sono di coloro che pensano che le Commissioni siano il toccasana. Tra l'altro, il sistema delle sostituzioni dei senatori nelle Commissioni è tutt'altro che ben regolato, ragion per cui vi è un continuo alternarsi di colleghi laddove vi siano esigenze di maggioranza presente: con le deleghe degli assenti mi pare che potrebbe essere meglio risolto il problema. Ma soprattutto, se vogliamo che le Commissioni funzionino ottimamente, occorre che esse abbiano una documentazione migliore. Ho avuto altre volte l'occasione di osservare — forse l'onorevole Presidente lo ricorderà — che noi spesso ci troviamo in una situazione deteriore rispetto al sindaco del più modesto comune della Repubblica italiana. Il sindaco, invero, per portare in consiglio comunale un argomento da deliberare dispone di tutta una documentazione, comprendente i precedenti, tutte le motivazioni di specie, le norme alle quali si fa riferimento, il regolamento, la circolare, indicati partitamente, e così via. Noi invece molto spesso, diciamolo francamente, discutiamo ad orecchio e siamo costretti a vere e proprie improvvisazioni. Sì, ci possono essere, a rimedio, la competenza e diligenza del relatore ma esse non possono bastare per tutti i componenti delle Commissioni.

Se, cioè, vogliamo che le Commissioni funzionino adeguatamente, a prescindere dalla considerazione che non possiamo fare Commissioni composte solo di tecnici (ed io dico che poi c'è sempre un limite alla tecnica perchè le leggi sono soluzioni politiche dei problemi, da attuare recependo quello che i tecnici suggeriscono), dobbiamo conseguire la adeguata documentazione. Per ciascuna legge, cioè, ci deve essere una relazione scritta della benemerita organizzazione del Senato, degli uffici studi del Senato. E tale relazione scritta, valida all'orientamento iniziale per ciascuno di noi, sarà distinta dalla relazione che accompagna ogni proposta di legge, ne costituirà l'inveramento e il completamento e fungerà da presupposto di quello che ci dirà il relatore orale, cioè chi apre il discorso in Commissione, o addirittura il relatore ufficiale, cioè il senatore che avrà l'incarico di redigere la relazione e di presentarla all'Aula.

Queste sono osservazioni che mi pare, onorevole Presidente, siano strettamente collegate ai motivi ispiratori della riforma regolamentare, sulla quale oggi si conclude la discussione generale.

Avviandomi alla conclusione (so benissimo che non ci sono limiti di tempo per questa discussione ma non voglio parlare troppo a lungo anche in relazione all'entità numerica del settore per il quale parlo) vorrei riferirmi ad alcuni dettagli che mi pare vadano sottolineati. Anzitutto, onorevoli colleghi, non sono d'accordo sulla proposta che sia soppressa la Giunta consultiva per i problemi del Mezzogiorno.

Le due Giunte, quella per i problemi del Mezzogiorno e quella per l'Europa, sembrava fossero i due specifici agganci del Senato verso due realtà non facilmente definibili, ma tutte e due molto impegnative per il nostro Paese. Vedo con pia-

cere che è stata presa in attenta considerazione la funzionalità della Giunta per i problemi europei e al riguardo riconosco che si sono fatti notevoli passi avanti, per costruire un ponte valido tra la problematica del Parlamento europeo e quella del Senato. Non mi sembra però giusto abolire la Giunta consultiva per i problemi del Mezzogiorno, anche se da un po' di tempo essa è in crisi. Infatti essa un tempo aveva il prestigio di Don Sturzo e successivamente è stata sostenuta dalla solerte e infaticabile opera del compianto collega Onofrio Jannuzzi. Dopo la sua morte è entrata in letargo. È vero che sono gli uomini a valorizzare le istituzioni, ma non mi pare che specie ora che le Regioni avanzano — mi auguro che con gli episodi bruttissimi di Pescara e di Reggio Calabria si chiuda per sempre il travaglio della fase istitutiva delle Regioni a statuto ordinario — sia il caso di eliminare questa Commissione che pensa e discute con riferimento a tutto il Mezzogiorno.

Non mi sembra che proprio in questi giorni in cui si è troppo parlato dei problemi particolari dei calabresi, dei siciliani, dei sardi eccetera sia opportuno perdere una sede nella quale si possano fare e superare tali discorsi sistematicamente in relazione al Mezzogiorno, che presenta gravi problemi ancora non risolti e riguardanti unitariamente tutta l'Italia; problemi che hanno altresì un riconoscimento nel trattato di Roma e una prospettiva nella politica regionale della Comunità. Quell'abolizione della Giunta consultiva per il Mezzogiorno potrebbe essere male interpretata; comunque non mi pare che possa trovare approvazione da parte di coloro che sentono il meridionalismo come uno dei motivi fondamentali della politica italiana.

Un altro argomento particolare: noi repubblicani non troviamo nel Regolamento qualcosa che soddisfi l'esigenza di un « crivello » per le troppe leggi di spesa e soprattutto per la miriade di leggine, quella con gli occhi azzurri, quella che si riferisce a persone alte un metro e settantacinque, e così via, che tanto ci angustiano, perchè soffocano la attività legislativa vera, pongono nel nulla la programmazione economica e creano troppo spesso situazioni di privilegio oppure di sperpero del denaro dello Stato.

Sono convinto che in una revisione di ordine generale della Costituzione debba prevedersi che autonomamente e con propria responsabilità il Potere esecutivo debba organizzarsi per quanto riguarda le proprie esigenze funzionali. Il Parlamento stanzi le somme necessarie e valuti il risultato dell'opera dell'Esecutivo ad esso lasciando, nel rispetto delle garanzie fondamentali del cittadino e del pubblico funzionario, tutta la regolamentazione di quell'impiego pubblico che tanto ci angustia e per la quale agiamo di solito frammentariamente, scoordinatamente e male. Ma in attesa che la Costituzione ci consenta di agire in questo senso, almeno sia coordinata tutta l'attività normativa del pubblico impiego, al cui riguardo lamentiamo che non si è fatto alcun passo avanti.

Onorevoli colleghi, devo rilevare che mentre troviamo nel nuovo Regolamento soddisfatta l'esigenza di programmare il nostro lavoro, non altrettanto accade per l'esigenza di valutare in modo adeguato la programmazione nazionale.

Vero è che si propone di dividere la 5ª Commissione e creare la Commissione per il bilancio e la programmazione accanto alla Commissione finanze e tesoro; ma a me pare, onorevole Presidente, che qualcosa di più vada fatto. Un'innovazione importante potrebbe essere questa: che tutte le Commissioni siano rappresentate in questa specie di supercommissione, o Commissione primaria, che avrebbe competenza per il bilancio e la programmazione.

Invero la programmazione condiziona tutta la vita dello Stato contemporaneo e, nello stesso tempo, è lo strumento per fissare gli obiettivi da raggiungere nella politica nazionale e per controllarne il conseguimento e le conseguenze. Io appartengo al novero di coloro che sono stati critici insofferenti nel vedere approvato punto per punto, come se fosse una normale legge, il primo programma nazionale, salvo poi a considerarlo tutti come quel libro dei sogni che tante battute di spirito ha ispirato. Però senza dubbio il programma, nelle sue opzioni fondamentali, costituisce un fondamentale impegno non solo

del Governo, ma anche del Parlamento che le vaglia e le approva.

A me pare che dobbiamo approfondire il condizionamento al programma di tutta l'attività normativa: perchè può benissimo accadere, ad esempio, che una Commissione di merito passi oltre, magari con la compiacenza del Governo, (quando si vuole, nei capitoli del bilancio si può trovare tutto ed il contrario di tutto) e ad un certo momento o la leggina o la macrolegge pone nel nulla quello che in sede di programmazione era stabilito.

Chi ha esperienza, come io ho esperienza, della Sottocommissione per i pareri sa che, lungi dal trovarci di fronte ad una mannaia inesorabile, si è in presenza di uno sforzo benemerito per impedire la diffusione e la confusione nella spesa pubblica; ma troppo spesso ci si accorge di avere poi perduto la battaglia che in base all'articolo 81 della Costituzione si era, magari accanitamente, combattuta.

E con queste notazioni, onorevole Presidente, sono ormai giunto alla fine del mio intervento. Conclusivamente vorrei dire che noi repubblicani riteniamo che con il rinnovamento del Regolamento si possono ottenere tante buone cose, ma è chiaro che non si raggiunge tutto quello che occorre. Si potrà anche ricorrere a revisioni o almeno a ritocchi della Costituzione. Però noi inquadriamo questa nostra sensibilità per i problemi del Regolamento nella fondamentale esigenza della modernizzazione del Parlamento per renderlo efficiente e sempre prontamente presente, per renderlo adeguato alle esigenze multiformi dei *corpora* e degli individui della società italiana, che è in rapida, complessa e difficile trasformazione.

Ancora con riferimento al nuovo Regolamento, noi pensiamo che un miglioramento verrà fuori dal sistema di spinte e di forze connesso con la funzionalità nuova della Presidenza e dei Gruppi parlamentari.

Ma riteniamo anche che molto contribuirà la delegificazione.

Se ne avessi avuto il tempo, onorevole Presidente, avrei cercato, a rischio di sembrare un Don Chisciotte nel Senato, di presentare un disegno di legge con il quale si stabilisse che per i provvedimenti tale e tal altro non è necessaria una legge, ma basta il decreto ministeriale, che per di più offre al cittadino la garanzia del giudice amministrativo. Però, in realtà, un serio sforzo di delegificazione non lo può fare un singolo parlamentare, anche se può agire come Don Chisciotte.

Ma non potrebbero ciò fare organismi tecnico-giuridici di studio e non potrebbe essere elaborato un disegno di legge di tale ampiezza come un apporto del Senato al grande sforzo, che urge, di rinnovamento dell'ordinamento e della vita della nostra Italia? Si intende che non può ottenere grandi risultati il Parlamento da solo. Io trovo — me lo consentano i colleghi — assurda la concezione del Parlamento che vada innanzi da solo: per tutte le leggi occorre la presenza del Governo e l'indirizzo di politica generale, sia previsto o meno un impegno di spesa. Non diciamo assurdità: non è concepibile che il Parlamento possa legiferare senza la contemporanea funzionalità del potere dirimpettaio che è il Potere esecutivo. Però indubbiamente il Parlamento può spingersi innanzi, e molto, per soddisfare non solo la propria esigenza di funzionalità, ma anche l'esigenza generale di un migliore assetto delle istituzioni del nostro Paese.

Quindi la delegificazione. Non appena avremo approvato le leggi-cornice, potremo avere l'apporto della legislazione regionale, se Dio ci aiuterà. Ed anche, onorevole Presidente, dovremo fare un assiduo sforzo, nel valutare per ogni legge il testo e gli emendamenti, per escludere ciò che deve spettare alla competenza regolamentare dell'Esecutivo. Quante volte lo dimentichiamo, assurdamente: uno dei retaggi del fascismo (il Parlamento allora non contava niente ma gli facevano fare le leggi, moltissime, piccole e vane) consiste nell'inflazione dell'attività normativa ordinaria.

Possiamo, in siffatti modi, rendere forse meno apoplettica e meno caotica la nostra attività e così rispondere alla richiesta del popolo che si facciano chiare leggi e serie leggi, leggi fatte presto, leggi fatte bene. È

con questa speranza che noi repubblicani ci dichiariamo favorevoli al progetto di modifica del Regolamento del Senato: si fa un passo in avanti, che è importante, verso certe mète. Esse vanno raggiunte con altri passi, con ulteriore coraggio e con maggiore energia lungimirante. Grazie, signor Presidente. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Secondo l'avviso espresso dalla Giunta per il Regolamento, stamane tutti i presidenti dei Gruppi parlamentari hanno convenuto sull'opportunità di rinviare alla ripresa dei lavori la replica del relatore, senatore Gronchi, e l'esame degli articoli.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione » (1299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo in ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie » (1107), d'iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica » (1301)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti della scuola primaria e secondaria » (415), di iniziativa del senatore Spigaroli e di altri senatori; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica » (1298)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria » (1300)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (1150), d'iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori; « Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1302)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*); **« Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti d'istruzione secondaria ed artistica » (1303)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione », già approvato dalla Camera dei deputati; « Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo in ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie », d'iniziativa dei senatori Bloise, Arnone, La Rosa, Castellaccio, Celidonio e Bardi; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante

delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati; « Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti della scuola primaria e secondaria », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bloise, Baldini, Arnone e De Zan; « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », già approvato dalla Camera dei deputati; « Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », d'iniziativa dei senatori Bloise, Catellani, Celidonio, Codignola, Bardi e Castellaccio; « Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati; « Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il Senato per tutti i suddetti disegni di legge ha approvato la procedura urgentissima ed ha stabilito altresì che si proceda ad un'unica discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Baldini, relatore sul disegno di legge n. 1299.

B A L D I N I , *relatore sul disegno di legge n. 1299.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione cade in un particolare momento della vita della scuola italiana. Lo sviluppo della scuola in Italia, dopo che in questi ultimi anni sono stati attuati ben due piani di sviluppo della scuola, l'aumento della popolazione scolastica, l'istituzione della scuola materna, l'istituzione della scuola dell'obbligo, l'immissione nei ruoli della scuola degli insegnanti ai sensi della legge n. 831 e della 603 ed altri provvedimenti a favore del personale insegnante e non insegnante della scuola, hanno posto in termini di necessità il problema del decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, problema che si riallaccia alla legge-deroga per la riforma burocratica ed entra nello spirito di quella legge. E non possiamo dimenticare la istituzione dell'ente regione e i relativi problemi di snellimento e di aggiornamento di alcune forme che un tempo erano legate allo Stato accentratore e che oggi invece debbono rispondere a quello che è il principio dello Stato democratico. Il decreto n. 367 del 19 giugno 1970 vuole rispondere alle esigenze di sviluppo della scuola italiana e all'articolo 1 prevede che i provvedimenti concernenti la promozione a ordinario del professore straordinario delle scuole secondarie, il passaggio definitivo di ruolo a professore ordinario e la proroga del periodo di prova nel caso previsto dall'articolo 22 del regio-decreto 27 novembre 1924, n. 2367, siano devoluti alla competenza del provveditore agli studi.

Da ricordare che l'articolo 22 del decreto n. 2367 stabilisce la durata del servizio per il passaggio da professore straordinario a professore ordinario, e che tale durata non deve essere inferiore a sette mesi per ogni anno scolastico.

C'è da tener presente che all'articolo 1 la Camera dei deputati ha apportato una modifica al primo comma, cioè ha soppresso la parola « nonchè » e sono state aggiunte, dopo le parole: « regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 », le altre: « nonchè l'inquadramento in ruolo del personale non insegnante degli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica che ne abbia maturato o ne maturi il diritto, a prescindere dal parere del Consiglio di amministrazione previsto dall'ordinamento vigente ».

Mi pare che questa modifica sia saggia perchè prima questi insegnanti dovevano atten-

dere il parere del Consiglio di amministrazione e, poichè molte volte le cose andavano per le lunghe, non avveniva in breve termine la registrazione nei ruoli.

Al secondo e al terzo comma del predetto articolo le competenze rimangono al Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto n. 2367 già citato e riguardano in modo particolare i provvedimenti di dispensa dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova e di restituzione al ruolo di provenienza per professori ordinari passati ad istituti superiori per concorso. Sempre per l'articolo 24 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, le ispezioni speciali sono riservate al Ministro della pubblica istruzione.

All'ultimo comma dell'articolo 1 la Camera ha apportato una modifica, cioè ha sostituito la parola « regionale » con l'altra « provinciale »; in due casi si parla di « regionale » ossia si parla « di ragioneria regionale » (e in questo caso l'aggettivo « provinciale » deve essere sostituito a « regionale ») e di « delegazione regionale » della Corte dei conti: in questo secondo caso rimane l'aggettivo « regionale » perchè in sede provinciale non abbiamo questo istituto e quindi la correzione vale soltanto per la « ragioneria regionale » che si deve emendare dicendo « ragioneria provinciale ».

L'articolo 2 ha una particolare importanza perchè il provveditore agli studi può con proprio decreto delegare singoli capi di istituto di ruolo ad emanare provvedimenti di passaggio definitivo di ruolo del professore ordinario; la Camera ha apportato una modifica giusta e valida nel senso di sostituire le parole: « agli insegnanti » con le parole: « al personale insegnante e non insegnante », mentre nel testo governativo si diceva: « limitatamente agli insegnanti in servizio nell'istituto medesimo ».

Al secondo comma dell'articolo 2 vi sono alcuni punti che meritano di essere sottolineati; il preside può essere delegato dal provveditore agli studi ad emanare provvedimenti riguardanti: primo: aumenti periodici di stipendio; secondo: attribuzione delle quote complementari di carovita; terzo: collocamento in aspettativa; tali provvedimenti sono corrispondenti alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766. Sempre in base a questo ultimo comma, il provveditore agli studi può dare al preside la facoltà della concessione di congedi straordinari come previsto dalla lettera *c*) dell'articolo 6 del decreto n. 766 sempre del 30 giugno 1955. Le stesse facoltà che erano concesse al provveditore agli studi possono essere trasferite ai presidi, come previsto dall'articolo 1 della legge numero 304 del 30 marzo 1961. Anche qui alla lettera *a*) si prevedono gli aumenti periodici di stipendio, alla lettera *b*) la attribuzione delle quote di aggiunte di famiglia, alla lettera *c*) la concessione di congedi straordinari compresi quelli di gravidanza e puerperio, alla lettera *e*) il collocamento in aspettativa.

L'articolo 3 del presente decreto autorizza l'ufficio provinciale del tesoro a variare le partite provvisorie di spesa fissa relative ai professori ordinari. La Camera dei deputati ha aggiunto un articolo 3-*bis*, anch'esso valido, perchè tende ad estendere i benefici del presente decreto al personale direttivo, di economato e a quello ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali e alle maestre istitutrici degli educandati stessi, non compresi nel testo governativo.

Direi che il presente decreto da convertire in legge porta ad un decentramento vero e proprio, dando ai provveditori agli studi e ai presidi una maggiore responsabilità. Si tratterà poi di vedere come i provveditori agli studi e i presidi avranno la facoltà di muoversi in questo campo.

Signor Ministro, avrei desiderato che il decreto fosse completato da un altro articolo riguardante il problema del collocamento a riposo del personale insegnante e non insegnante della scuola. È un grosso problema e spero che ella voglia intervenire (magari adottando l'espediente di un altro decreto), perchè questi professori che insegnano per 40-45 anni nella scuola spesso sono dimenticati, debbono attendere talvolta 4 o 5 anni prima di avere la pensione definitiva e rappresentano una situazione che addolora. Ho sempre sognato che all'inizio di ogni anno scolastico il provveditore o il preside potes-

se consegnare il 1° di ottobre il libretto di pensione ad ogni insegnante che va a riposo, anche con una parola di ringraziamento per quanto ha fatto per la scuola. Può essere questo un aspetto puramente sentimentale ma si vive anche di queste piccole cose.

Il decreto-legge assorbe la proposta del senatore Bloise ed altri n. 1107, che nei primi due articoli comprende alcuni punti fondamentali che sono già contenuti in questo provvedimento.

Chiedo quindi che il Senato voglia approvare il decreto con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Limoni, relatore sul disegno di legge n. 1298.

L I M O N I , *relatore sul disegno di legge n. 1298.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, dei decreti-legge che siamo chiamati a convertire in legge, questo, il cui contenuto mi accingo ad esporre, è certamente il più discutibile. E se su tutti gli altri in sostanza rilievi di qualche importanza non ci sono da fare ed il voto nostro può essere dato in tranquilla coscienza, non così mi sembra di questo decreto numero 366. Sono note le vicende da cui sono stati generati questi decreti; si sono venute a maturare, attraverso quelle vicende, delle situazioni di fatto non propriamente ideali per consentire di deliberare con piena avvertenza ed in condizioni di libertà autentica.

Io come relatore ho approvato in Commissione, e lo ripeto in Aula, l'azione del Governo che con il ricorso ai decreti-legge ha recuperato, agli occhi dei docenti e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano, quella credibilità che precedenti, prolungate inadempienze gli avevano fatto perdere. Il relatore intende ancora approvare, nella sostanza, il decreto-legge n. 366 per quelle parti che recepiscono punti di accordo con i sindacati della scuola che erano stati materia di lunga controversia e di esplicite richieste della classe docente.

Il relatore, però, ha osservato in Commissione — e ripete qui — che alcuni punti del decreto-legge in esame suonano come concessione che forse va, come dicevamo, al di là delle richieste rispetto al famoso pacchetto delle promesse-impegni del giugno 1969; anche se si tratta di richieste aggiuntive rispetto a quelle avanzate da qualcuna delle organizzazioni sindacali, ma comunque sostenute poi da tutte le altre. Pare al relatore che i patti che il Governo ha sottoscritto con i sindacati debbano essere rispettati; ma a condizione che essi non siano, come fu detto in Commissione, dei *facinora* che si risolvono o in danno della scuola, o in danno di alcune categorie di cittadini. È nell'interesse di tutti — riteniamo — emendare ciò che eventualmente all'esame risultasse malfatto, ed è questa la ragione per la quale, alla fine di questa mia relazione, mi riservo, a nome anche di altri colleghi, di illustrare alcuni emendamenti al testo governativo che intenderemmo apportare.

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, li illustrerà quando passeremo a discutere l'articolo unico del disegno di legge n. 1298. Adesso limitiamoci alla relazione, se non le dispiace.

L I M O N I , *relatore sul disegno di legge n. 1298.* Senz'altro accetto l'osservazione del Presidente. Il decreto-legge, così come è stato presentato, contiene quattro provvedimenti principali: in primo luogo, la istituzione di nuove cattedre; qui più che di istituzione di cattedre si dovrebbe parlare di reperimento di nuove cattedre, abbandonando il criterio della cattedra legata al corso completo o ai corsi completi e adottando il concetto del posto-orario. Si tratta in sostanza di istituire cattedre utilizzando tutte le ore disponibili nei corsi completi, nelle classi collaterali, nelle sezioni staccate, nelle scuole coordinate, quelli cioè che potevano essere una volta intesi come i famosi spezzoni.

Il secondo dei provvedimenti principali contenuti nel decreto-legge riguarda la non licenziabilità di tutti gli insegnanti, di quelli forniti dell'abilitazione, fino al momento di entrare nei ruoli, di quelli non forniti di abilitazione, fino all'anno scolastico 1975-76 o, qualora nel frattempo conseguano l'abilitazione, fino al momento in cui siano immessi nei ruoli.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(*Segue* L I M O N I , *relatore sul disegno di legge n. 1298*). Il terzo provvedimento contenuto nel disegno di legge è la riserva dei posti. Con la legge che ruppe la tradizione del concorso in uso in Italia da parecchi decenni si attuò in un certo qual senso una nuova tecnica per l'assunzione in ruolo per il personale docente, sistemando nel ruolo il personale che aveva conseguito una idoneità oppure l'abilitazione con sette decimi in pubblico concorso. A quella legge, la numero 831, seguirono altre leggi, tutte intese a non far ripetere a coloro che avevano sostenuto con esito positivo un esame di abilitazione o di concorso l'esame stesso per essere immessi nei ruoli. Ci fu così la legge n. 603 del 1966 e poi vi furono le modificazioni e della n. 831 e della n. 603 fino alle ultime modifiche fatte lo scorso anno con la n. 748 di cui parleremo più avanti.

Il quarto provvedimento principale contenuto nel decreto-legge è la sospensione degli esami di abilitazione, sospensione che, a nostro giudizio, come vedremo più avanti, riteniamo non sia compatibile nella situazione presente se non la si completa — e del resto questo parere fu espresso anche dal relatore e dalla maggioranza alla Camera dei deputati — con un provvedimento che istituisca un metodo diverso per l'accertamento dell'idoneità culturale e didattica del docente alla funzione che deve espletare.

Questi i provvedimenti principali; nel contesto però il disegno di legge prevede anche altri provvedimenti che, almeno a parere del sottoscritto, non sembra trovino qui la loro collocazione più idonea. Sarebbe stato, a mio avviso, più opportuno che essi avessero costituito materia di provvedimenti di legge a sè stanti. Parlo in modo particolare della istituzione della cattedra di applicazioni tecniche ogni due corsi che viene a modificare sostanzialmente la legge n. 1859 del 1962 e precisamente quella istitutiva della scuola media. In quella legge si prevede l'introduzione dell'insegnamento delle applicazioni tecniche, ma nella misura di due ore nella prima classe, due ore nella seconda classe, obbligatorie, e tre ore nella terza classe, facoltative. Ed era previsto, attraverso i decreti (che la legge n. 1859 prevede) di attuazione di norme contenute nella stessa legge n. 1859, che la cattedra dovesse essere istituita ogni tre corsi. Qui invece si istituirebbe una cattedra ogni due corsi. Si verrebbe così ad avere una cattedra con meno di 18 ore settimanali (come essa è ora). Per giunta la Camera dei deputati ha apportato un suo emendamento al testo aggiungendo l'istituzione di una cattedra per l'educazione musicale, senza dire ogni quanti corsi la cattedra stessa viene istituita. Nell'ordinamento qual è attualmente in vigore, per l'istituzione di una cattedra di educazione musicale sono previsti almeno sei corsi; quanti qui se ne prevedano non è detto. Questo disegno di legge, così come ci è pervenuto emendato dalla Camera, presenta una terza innovazione: la riduzione a 25 del numero degli alunni nelle scuole secondarie superiori. Opportunamente è detto che sarà stabilita con successivo provvedimento la data da cui incomincerà la riduzione a 25 del numero degli alunni nelle scuole secondarie superiori. Quarta modifica è quella contenuta in un emendamento alla legge n. 748 del 1969, emendamento che, ad avviso del relatore, è nè più nè meno che l'introduzione per via surrettizia di uno dei tanti provvedimenti contenuti nelle famigerate leggine, con la fotografia in trasparenza.

In sintesi, nel disegno di legge la Camera ha apportato quattro modifiche sostanziali alla legge n. 603, del 1966 e, come dicevo, alla legge n. 1859 del 1962, istitutiva della scuola media e precisamente: la prima che riguarda l'istituzione della cattedra di educazione musicale, la seconda che riduce a 25 il numero massimo degli alunni nelle scuole medie superiori, la terza che riguarda una modifica dell'articolo 2, al comma quinto del medesi-

mo articolo, secondo me in senso peggiorativo, in quanto il testo originario parla di non licenziabilità degli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica. Queste parole verrebbero sostituite con le seguenti: « gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici », creando, a giudizio del relatore, una ridondanza quanto meno se non addirittura una improprietà gravissima del linguaggio o una confusione concettuale, per cui sarebbe preferibile si tornasse al testo governativo.

Infine, quarta modifica di rilievo è quella dell'inserimento dopo il primo comma dell'articolo 3 di un comma aggiuntivo che suona come modifica di una legge che è stata approvata il 7 ottobre 1969 e che è ispirato al fine di favorire, naturalmente a danno di altre, una determinata categoria di docenti.

In Commissione il relatore ha fatto una critica analitica e non ha mancato di sottolineare notevoli carenze, improprietà e addirittura contraddizioni ed errori concettuali che il decreto-legge contiene. Ciò si era risolto alla fine nella proposta di alcuni emendamenti che sono stati illustrati in Commissione e che riflettevano la volontà di eliminare dal decreto-legge i punti ritenuti contrastanti con gli interessi generali della scuola o espressione troppo evidente di interessi corporativi o comunque lesivi del diritto di alcune categorie di docenti.

Il relatore, in modo particolare, ha insistito sulla modifica dell'articolo 4 del decreto-legge che prevede, senza fissarne il termine, la sospensione degli esami di abilitazione. Egli ha rilevato che non si possono chiudere le porte ai giovani che escono dall'Università e che si avviano alla carriera dell'insegnamento per cui, se noi con l'articolo 3 limitiamo al 20 per cento i posti che si rendono disponibili ogni anno per le nuove generazioni che accedono all'insegnamento e poi non consentiamo nemmeno che si possa accedere a quel 20 per cento in quanto è oggi in vigore la norma che non si può accedere a concorso se non si è in possesso dell'abilitazione, per non rendere puramente platonica la disponibilità del 20 per cento dei posti lasciati disponibili è opportuno modificare la norma introducendone un'altra che istituisca nuovi modi di accertamento dell'abilitazione alla funzione docente o completandola abolendo il dettato di una legge precedente — e precisamente l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 — che fa obbligo del possesso dell'abilitazione per coloro che vogliono accedere ai concorsi: ciò al fine di favorire l'accesso alla scuola di energie culturali e morali fresche e valide.

Ecco le ragioni della nostra critica, che potrebbero far pensare, ed hanno fatto pensare qualcuno, ad una nostra volontà di opposizione all'approvazione del disegno di legge. Noi non intendiamo o almeno il relatore non intende dare un giudizio negativo su tutto il disegno di legge sì da doverlo respingere. Ritiene, come ha detto in premessa, che siano recepiti nel decreto-legge dei provvedimenti che erano attesi e che pertanto vanno approvati.

Sarebbe — aggiungo — un errore assai grave, una responsabilità che il Parlamento non si deve assumere, respingere il decreto-legge governativo. Però il relatore ritiene che sia suo dovere riferire quello che è il suo giudizio circa i punti carenti del decreto-legge stesso e proporre, come propone, nei termini previsti, con l'illustrazione che sarà fatta al suo momento, emendamenti all'articolo 1, comma terzo, e un emendamento aggiuntivo all'articolo 4 che recepisca il concetto che ho testè espresso. (*Vivi applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Spigaroli, relatore sui disegni di legge nn. 1107, 1301, 1300 e 1150.

S P I G A R O L I , *relatore sui disegni di legge nn. 1107, 1301, 1300 e 1150.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, la legge 13 giugno 1969, n. 282, che contiene le nuove norme relative al conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di prima applicazione ha determinato situazioni di acuto disagio per il funzionamento di tali scuole che con il decreto-legge n. 368 e il disegno di legge n. 1150, di iniziativa dei senatori Bloise ed altri, attualmente al nostro esame, si vogliono eliminare, almeno in buona parte, attraverso la

modifica di alcuni articoli e precisamente dell'articolo 2 e dell'articolo 9 della legge stessa.

Infatti, pur dovendosi obiettivamente riconoscere che il ritardo subito dalle operazioni di nomina del personale insegnante non di ruolo, protrattosi in larga misura oltre il termine stabilito dall'apposita ordinanza ministeriale, è stato causato dal fatto che la ricordata legge n. 282 è entrata in vigore soltanto il 16 giugno 1969 e di conseguenza soltanto dopo tale data si sono potute emanare le relative disposizioni, si deve però ammettere che ben più larga incidenza sul verificarsi di tale ritardo va attribuita alla norma di cui all'articolo 2 che consente agli aspiranti all'incarico di presentare domanda a due Provveditorati.

In virtù di tale norma la maggioranza degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di due provincie ha potuto conseguire anche la nomina in entrambe le provincie nelle quali aveva concorso e di conseguenza ha dovuto rinunciare ad una delle due nomine ricevute.

Naturalmente, a seguito di tali rinunce, i Provveditorati interessati sono stati costretti a rifare le nomine poichè nella maggiore parte dei casi il posto resosi disponibile era stato chiesto da altri aspiranti non ancora nominati o che se nominati non avevano ancora sciolto la riserva circa l'accettazione. A tutti sono noti i gravi inconvenienti che sono derivati da una situazione del genere, soprattutto dal punto di vista didattico poichè, in base a questa situazione, gli alunni di numerose classi sono stati costretti a cambiare insegnanti ad anno inoltrato senza contare le complicazioni talvolta veramente gravi che questa procedura causava agli organi preposti all'assegnazione degli incarichi e precisamente alle Commissioni provinciali per gli incarichi e le supplenze. Del resto, come i colleghi ricorderanno, la 6ª Commissione del Senato, consapevole delle conseguenze assai negative che potevano derivare dal consentire in via permanente la presentazione delle domande d'incarico in due provincie aveva a suo tempo approvato un testo che poi divenne la legge n. 282 del 1969 in cui si stabiliva che la presentazione delle domande presso due Provveditorati era consentita solo nel primo anno di applicazione della legge stessa mentre per gli anni successivi si prevedeva la presentazione della domanda ad un solo Provveditorato. Un'altra norma poi della legge n. 282 per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato ha determinato notevoli inconvenienti; si tratta precisamente della norma con cui si fissa al primo dicembre di ciascun anno il termine ultimo entro cui devono essere inoltrate le domande per la sistemazione in altre provincie. L'articolo 9 della legge n. 282 infatti stabilisce che gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto nella provincia in cui hanno prestato servizio durante l'anno precedente hanno facoltà di presentare domanda di sistemazione in non più di altre cinque provincie indicando le sedi preferite, indirizzando le domande stesse ai Provveditorati agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio. In base a questo sistema è accaduto l'anno scorso che si è provveduto — nè era possibile fare diversamente — alla nomina di professori che si erano avvalsi della norma di cui all'articolo 9 — sistemazione in una delle cinque provincie richieste — nel mese di gennaio inoltrato, e in taluni casi ai primi di febbraio dell'anno in corso. E ciò con grave scapito della continuità didattica per un così rilevante ritardo nell'avvicendamento dei docenti che ha suscitato un vivo disagio negli alunni delle classi interessate nonchè vive proteste da parte delle famiglie anche se gli insegnanti sostituiti che a loro volta hanno protestato erano nella maggior parte dei casi privi del titolo prescritto.

Col decreto-legge 19 giugno 1970 al nostro esame si è cercato di eliminare gli inconvenienti che ho ricordato con l'urgenza richiesta dalle circostanze anche in relazione all'evidente opportunità di rendere operanti le nuove norme con l'assegnazione degli incarichi per il prossimo anno. All'articolo 1 del decreto-legge infatti si limita la facoltà di presentare le domande d'incarico ad un solo Provveditorato. Tale limitazione non dovrebbe avere apprezzabili riflessi negativi per coloro che già hanno tenuto l'incarico lo scorso anno scolastico e che perderanno il posto poichè per essi è prevista la risistemazione

in posti nel frattempo resisi vacanti o disponibili ai sensi dell'articolo 7 della legge numero 282 oppure a loro favore può essere utilizzato l'istituto della sistemazione nelle cinque provincie ai sensi dell'articolo 9 di cui già si è detto. Poi molti di essi potranno usufruire dei benefici del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, anch'esso approvato dalla Camera e ora al nostro esame di cui è stata fatta ampia ed esauriente illustrazione prima di me dal collega Limoni. E con tale decreto agli insegnanti non di ruolo della scuola secondaria, con particolari requisiti, che non potranno ottenere un posto d'insegnamente potranno essere assegnate mansioni particolari, quando non possano essere sistemati, come dicevo prima, ai sensi degli articoli 7 e 9.

L'articolo 2 del decreto-legge anticipa al 31 ottobre il limite massimo di tempo entro cui dall'ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze può essere fissato il termine per la presentazione delle domande di sistemazione in altre cinque provincie da parte di coloro che si trovano nelle condizioni descritte dall'articolo 9 della legge n. 282.

L'articolo 3 infine rende immediatamente esecutiva la disciplina per la presentazione delle domande di incarico per il prossimo anno scolastico creando così, almeno in buona parte, le condizioni necessarie affinchè si possa avere un inizio del nuovo anno il più possibile puntuale e normale in ogni istituto della scuola secondaria, secondo le attese degli insegnanti, degli studenti e delle famiglie.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 3, molto opportunamente il Ministro della pubblica istruzione, subito dopo l'approvazione del decreto-legge, ha diramato una circolare ai provveditori agli studi con cui si dispone, nei confronti degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che abbiano presentato la domanda in due Provveditorati, il depennamento dalla graduatoria della provincia meno preferita.

Il presente decreto-legge, come ho cercato di chiarire, migliora notevolmente la legge n. 282; però ritengo doveroso osservare che con tale provvedimento non si eliminano tutte le norme della citata legge che si sono rivelate difettose o suscettibili di miglioramento alla luce dell'esperienza acquisita nella sua prima applicazione. Come mi sono permesso di osservare in via preliminare in occasione dell'inizio della discussione del disegno di legge n. 1150 di iniziativa del senatore Bloise e di altri senatori (sul quale ero stato incaricato di svolgere la relazione), sarebbe stato quanto mai opportuno che si procedesse alla modifica della normativa concernente gli incarichi a tempo indeterminato, contenuta nella legge n. 282, soltanto dopo avere individuato, eventualmente con la collaborazione dei sindacati, il quadro complessivo delle modifiche da apportare alla legge stessa ad un anno di distanza dall'inizio della sua applicazione.

Ciò avrebbe consentito di evitare la presentazione di emendamenti alle norme relative agli incarichi e alle supplenze che riflettono solo una parte delle esigenze di perfezionamento della legge n. 282, maturate attraverso l'esperienza della sua prima applicazione, e di conseguenza avrebbe impedito per il futuro la presentazione di altre leggine, come purtroppo finora è avvenuto per leggi di un certo rilievo, al fine di eliminare integralmente i difetti e le lacune della legge in questione.

Purtroppo, il provvedimento che stiamo esaminando non si ispira a questo criterio e perciò, prima di concludere la mia esposizione, ritengo doveroso segnalare le modifiche (sulle quali ho pure richiamato l'attenzione della Commissione) che, oltre quelle contenute nel decreto-legge, dovrebbero essere apportate alla legge n. 282 per eliminare altri notevoli inconvenienti che si sono verificati. Anzitutto va rilevata l'insufficienza del numero dei professori di ruolo o incaricati o insegnanti tecnici-pratici facenti parte delle commissioni per gli incarichi. Tale numero non dovrebbe essere determinato, come avviene ora, sul rapporto di uno per ogni mille domande, perchè da ogni parte si è riconosciuto che le commissioni stesse vengono a disporre in tal modo di un numero di membri inferiore al gravoso compito cui devono far fronte.

Si potrebbe pertanto agevolmente superare tale difficoltà abbassando il rapporto ad uno per ogni 500 domande o frazioni supe-

riori a 250 e stabilendo comunque che il numero dei professori non può essere inferiore a quattro.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 3 della legge n. 282, sarebbe molto opportuno disciplinare meglio le rappresentanze sindacali nell'ambito delle commissioni per gli incarichi. Con la norma attualmente in vigore si sono verificate grosse sperequazioni circa l'entità della rappresentanza a danno dei sindacati che organizzano il maggior numero dei professori non di ruolo e si incoraggia sensibilmente la tendenza alla formazione, soprattutto alla periferia, di organismi sindacali con pochissimi iscritti, con nessuna attività, che praticamente esistono solo sulla carta intestata, con il solo scopo di ottenere un posto in commissione.

A tale inconveniente si potrebbe ovviare stabilendo che la rappresentanza dei sindacati nelle commissioni sia proporzionata al numero degli iscritti nella provincia alle singole organizzazioni sindacali.

Si è giustamente rilevata la necessità di snellire le operazioni previste dall'articolo 7 (sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati a tempo indeterminato) che in base alle norme attuali vengono fatte in tempi diversi. A tali risultati si potrebbe senz'altro giungere con notevole guadagno di tempo rendendo contemporanee l'operazione della sistemazione, quella del completamento d'orario e quella dei trasferimenti, e formando a tal fine una graduatoria unica.

Una lacuna notevole della legge n. 282 riguarda poi la sorte di coloro che, facendo parte della graduatoria dei laureati, conseguono l'abilitazione e di coloro che conseguono la laurea non in tempo per la inclusione in una graduatoria (e poi avrebbero diritto di essere inclusi) ma prima dell'inizio dell'anno scolastico. A tale lacuna si potrebbe rimediare prevedendo con l'articolo 7 della ricordata legge n. 282 la possibilità di trasferimento dalla graduatoria dei laureati a quella degli abilitati, e stabilendo all'articolo 10 della stessa legge che coloro che entro il 30 settembre abbiano conseguito il titolo legalmente richiesto in ogni caso avranno la precedenza nella nomina rispetto a coloro che di tale titolo non dispongono e vengono nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1879, che è la legge che autorizza ad assegnare una nomina di supplenza anche a coloro che non dispongono del titolo necessario per l'insegnamento.

Ho ritenuto doveroso, come ho detto inizialmente, richiamare l'attenzione del Senato su altri aspetti rivelatisi insufficienti o difettosi della legge n. 282, non tenuti in considerazione dal decreto-legge, al fine di evidenziare l'opportunità di giungere con un provvedimento organico e definitivo alla eliminazione di tutti gli inconvenienti di maggior rilievo che mi sono permesso di indicare, scongiurando in tal modo lo stillicidio delle leggine emendative che inevitabilmente nel futuro verranno presentate, se non si prenderà questa iniziativa.

Fatto ciò presente, come era suo dovere, il relatore ritiene che il decreto-legge in esame, in cui dovrà essere assorbito il disegno di legge n. 1150, anche nelle più ridotte dimensioni, rispetto alle esigenze illustrate, con cui si presenta nella struttura attuale, possa recare un valido contributo per la normalizzazione delle operazioni relative al conferimento degli incarichi e supplenze, così importante per un regolare inizio dell'anno scolastico. Per questi motivi il relatore lo raccomanda all'approvazione dell'Assemblea.

Con il disegno di legge n. 1301, si propone la conversione in legge del decreto-legge numero 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

La valutazione degli anni di servizio non di ruolo, prestati dal personale direttivo docente e non insegnante, prevista in determinate misure con effetti diversi ai fini giuridici ed economici dal decreto-legge in esame, costituisce una delle più antiche aspirazioni delle categorie interessate, e ha trovato importanti riconoscimenti per la sua validità, anche se parziali, in precedenti provvedimenti legislativi anche non recenti, nonchè l'apprezzamento positivo in un documento approvato dall'altro ramo del Parlamento. Infatti l'VIII Commissione della Camera du-

rante la III legislatura, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2887, ora legge n. 831 del 1961, ha approvato il seguente ordine del giorno: « La Camera, riconosciuto che non possono essere ignorate le aspirazioni del personale non di ruolo, invita il Governo ad esaminare organicamente il problema al fine di dare al medesimo adeguata soluzione che assicuri la valutazione del servizio pre-ruolo ai fini economici e di progressione della carriera ».

Per quanto riguarda i precedenti legislativi, occorre risalire agli articoli 6 e 7 della legge n. 165 del 1958. Ai sensi dell'articolo 6, il servizio prestato dall'insegnante degli istituti di istruzione secondaria, artistica, elementare anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di insegnante non di ruolo fino ad un massimo di 4 anni dà diritto nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio (quindi fino ad un massimo di quasi due scatti) la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe. Con l'articolo 7 della citata legge n. 165 viene riconosciuto a coloro che non hanno potuto prendere parte agli esami di concorso indetti nel 1942, a causa degli eventi bellici, ma che erano in possesso dei requisiti per parteciparvi, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza della nomina in ruolo, conseguita mediante i concorsi indetti subito dopo la guerra, e la data nella quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari, cioè quelli del 1942. È evidente che i benefici previsti dai citati articoli della legge n. 165 sono obiettivamente insufficienti. Con l'articolo 6 infatti un limitato numero di anni di servizio non di ruolo viene valutato solo ai fini degli scatti biennali, mentre ai sensi dell'articolo 7 tutto il servizio non di ruolo viene valutato anche ai fini della carriera, cioè della progressione economica. Di tale beneficio, però, anche per l'impossibilità di dare un'interpretazione estensiva della norma, comprendendovi, ad esempio, anche i combattenti che nel 1942 non erano laureati, si potè avvalere solo un assai ristretto numero di docenti: la grande maggioranza degli insegnanti, soprattutto della scuola secondaria, non poteva accontentarsi dei benefici dell'articolo 6 della legge n. 165 perchè obiettivamente non costituivano il rimedio, giustamente invocato, per eliminare le dannose conseguenze che sul piano della carriera sono state causate dalla sospensione dei concorsi durante il periodo bellico, dai lunghi intervalli tra concorso e concorso verificatisi nel periodo post-bellico, anche per l'enorme tempo assorbito dall'espletamento dei concorsi stessi, e infine — e questa è la circostanza più grave — dal numero molto ridotto, e in certi casi ridottissimo, di cattedre messe a concorso, e ciò fino al 1960, rispetto all'elevato numero di posti di insegnamento disponibili nella scuola secondaria, che andavano sempre più aumentando con l'espansione più rapida della popolazione scolastica degli istituti secondari di primo e secondo grado, soprattutto dopo la riforma della scuola media.

Allo scopo di estendere la portata dei benefici contenuti nell'articolo 6 e porre rimedio così ai danni derivanti alla carriera dei docenti dalle circostanze negative sopraindicate, nel corso della III, della IV e della V legislatura furono presentate alcune proposte di disegni di legge d'iniziativa parlamentare, tra cui il disegno di legge n. 415 al nostro esame, insieme al decreto-legge, d'iniziativa di chi vi parla e dei senatori Bloise, Baldini, Arnone e De Zan; ma, malgrado le ripetute sollecitazioni di ogni parte politica, tali provvedimenti non hanno potuto trovare accoglimento. La recente vertenza sindacale dei docenti della scuola secondaria, di cui tutti ricordano le fasi drammatiche (poichè anche il Senato è stato protagonista della vertenza stessa con la sua azione volta a porre termine al blocco degli scrutini) ha riportato in primo piano il problema della rivalutazione integrale ai fini economici e giuridici del servizio prestato in qualità di non di ruolo dai docenti della scuola primaria, secondaria e artistica; e tale problema ha trovato la sua soluzione attraverso il decreto-legge n. 370 al nostro esame, come, attraverso decreti-legge pure al nostro esame per la conversione, hanno trovato soluzione altri problemi, soprattutto riguardanti le ca-

tegorie dei docenti non di ruolo, parimenti importanti ed urgenti, come quello illustrato testè dal collega Limoni.

Dirò subito che il provvedimento preso dal Governo per la valutazione del servizio non di ruolo non risolve nella sua interezza il problema, però sotto il profilo quantitativo e qualitativo costituisce un buon passo avanti per la sua definitiva soluzione. Infatti è stato accolto il principio che il servizio non di ruolo deve essere valutato come servizio di ruolo entro determinati limiti e condizioni. Ciò significa che tale servizio deve essere valutato ai fini giuridici ed ai fini della progressione di carriera cioè del passaggio da una classe all'altra di stipendio e non soltanto, come avviene con l'articolo 6 della legge n. 165, ai fini di un limitato numero di scatti biennali sia pure trasportati da coefficiente a coefficiente.

E se allo scopo della progressione di carriera non tutto il servizio viene valutato, come sarebbe giusto in linea di principio, ma solo un'aliquota di esso, sia pure abbastanza consistente, ciò dipende dai mezzi finanziari limitati di cui dispone il Governo rispetto all'elevato costo del provvedimento in questione. Infatti, quando la legge in esame, sia pure nelle sue limitate dimensioni, avrà trovato integrale applicazione e precisamente nel 1972, essa comporterà per lo Stato un maggior onere complessivo di 59 miliardi.

Gli articoli 1 e 2 precisano quali sono le categorie dei docenti che hanno diritto ai benefici del decreto-legge. Si stabilisce che per gli insegnanti delle scuole secondarie deve essere calcolato per intero il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali, parificate, sussidiarie e sussidiate, mentre per gli insegnanti delle scuole elementari è riconosciuto per intero il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali e comunali. È da rilevare con rammarico che purtroppo non è previsto il riconoscimento del servizio prestato in qualità di incaricato di insegnamento ufficiale presso l'università.

L'articolo 3, la cui stesura — dobbiamo riconoscerlo — è piuttosto involuta sì da rendere forse necessario un emendamento formale per una sua migliore interpretazione, stabilisce che il servizio viene riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici con le seguenti limitazioni. Quattro anni di servizio non di ruolo sono riconosciuti agli effetti economico-giuridici, della rimanente parte un terzo viene pure riconosciuto agli effetti economico-giuridici mentre i rimanenti due terzi vengono riconosciuti soltanto agli effetti economici e precisamente agli effetti degli scatti biennali. Inoltre la norma stabilisce che questi scatti vengono trasportati da coefficiente a coefficiente.

È da rilevare però che in questo articolo, soprattutto per quanto concerne il riconoscimento degli scatti biennali del periodo non di ruolo di servizio valido soltanto a tale fine, esiste la lacuna relativa al coefficiente di partenza.

L'articolo 4 poi definisce i criteri in base ai quali il servizio di insegnamento è da considerarsi come un anno scolastico intero mentre l'articolo 5 stabilisce che i predetti benefici non saranno concessi per il servizio non di ruolo compreso in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo in base a leggi speciali.

L'articolo 6 stabilisce inoltre, giustamente, che il beneficio della presente legge assorbe quello della legge n. 165 e non è cumulabile con quello dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge stessa, che riguarda il riconoscimento agli insegnanti dei conservatori di musica che abbiano superato un decennio di effettivo ed ininterrotto servizio non di ruolo, ai fini dell'anzianità di ordinario, di due terzi del predetto servizio non di ruolo.

L'articolo 7 definisce i tempi di applicazione del beneficio, che viene concesso gradualmente al fine di rendere più sostenibile l'onere finanziario per lo Stato. Infatti, con decorrenza 1° luglio 1970 non saranno riconoscibili più di due anni di servizio; il rimanente servizio utile per la progressione di carriera sarà riconosciuto con decorrenza 1° luglio 1971, mentre il servizio utile ai fini degli scatti sarà riconosciuto dal 1° gennaio 1971. E ciò avverrà anche a favore di coloro che andranno in pensione nel perio-

do compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1971.

L'articolo 8 estende al personale direttivo di ogni ordine e grado il riconoscimento del servizio non di ruolo, però ai soli fini degli scatti, senza alcuna limitazione, prevedendo l'applicazione del beneficio nei tre tempi previsti per i professori. Il riconoscimento del servizio non di ruolo, sia pure in misura ridotta, cioè per un terzo, viene esteso anche al personale non insegnante ai soli fini economici (o degli scatti) allo scopo di venire incontro alle pressanti richieste di questa benemerita categoria che peraltro ha chiaramente manifestato la sua insoddisfazione per la limitata misura del beneficio concessole. D'altro canto, si possono comprendere anche le difficoltà che ostano ad un riconoscimento più ampio; difficoltà che attengono al maggior onere che comporterebbe e difficoltà di principio in quanto tale beneficio potrebbe costituire un precedente per analoga richiesta da parte di tutte le altre categorie di dipendenti dello Stato. Tale difficoltà potrebbe essere superata solo attraverso il riconoscimento di un carattere atipico a questa categoria.

Infine abbiamo l'articolo 10 che rinvia ad un'ordinanza la precisazione delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge; l'articolo 11 che precisa la cifra di cui devono essere aumentati gli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio della Pubblica istruzione per far fronte alla spesa derivante dall'applicazione della legge, e l'articolo 12, con cui viene resa disponibile la cifra di 15 miliardi per far fronte all'onere del 1970, attraverso la riduzione del fondo globale del bilancio del Ministero del tesoro, di cui 11.578 milioni sono prelevati dai fondi destinati all'aumento delle spese previste per il riassetto e 3.492 milioni dai fondi accantonati per la riforma universitaria.

Come ho detto inizialmente, il decreto-legge di cui ho esposto le linee essenziali accoglie una delle richieste più importanti del « pacchetto » di rivendicazioni presentate dai sindacati della scuola al Governo fin dal giugno dell'anno scorso e quindi costituisce uno degli obiettivi di maggior rilievo della agitazione proclamata dai predetti sindacati e dell'azione diretta portata alle estreme conseguenze nello scorso giugno con il blocco degli scrutini. Perciò, tenuto conto anche degli affidamenti dati in precedenza dal Governo alle categorie direttive e docenti della scuola, il relatore raccomanda l'accoglimento del decreto-legge (già approvato con qualche modifica dall'altro ramo del Parlamento) nel quale dovrà essere assorbito il disegno di legge n. 415.

È indubitabile che tale provvedimento contribuirà a creare un atteggiamento di maggior fiducia da parte dei docenti e di conseguenza a determinare un clima di maggiore serenità e tranquillità nella scuola italiana (soprattutto in quella secondaria) che è indispensabile affinchè possa svolgere nel modo più efficace le proprie funzioni.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il senatore Zaccari, relatore sui disegni di legge nn. 415, 1302 e 1303.

Z A C C A R I , *relatore sui disegni di legge nn. 415, 1302 e 1303.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che mi sarà permesso di fare una relazione comprensiva dei due decreti-legge, che, anche se saranno oggetto di due distinte votazioni, essendo tra loro collegati, possono essere oggetto di una unica relazione.

La discussione sui due decreti-legge al nostro esame (decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, e decreto-legge 27 giugno 1970, numero 393) potrebbe portare la nostra Assemblea ad affrontare temi molto importanti e delicati, quali quello dei limiti dell'azione sindacale, quello dei limiti dell'intervento dell'Esecutivo, quello della necessità della riforma della scuola media secondaria la cui urgenza le stesse agitazioni hanno drammaticamente proposto, quello della scelta definitiva, di conseguenza, del tipo di scuola che si vuole realizzare, per citarne solo alcuni; penso però che sia opportuno oggi considerare i due decreti-legge, al di fuori di considerazioni di carattere generale, nel

contesto della realtà che agli stessi ha dato origine.

Se ci poniamo su questa via dobbiamo ricordare la situazione drammatica che si era determinata nel periodo conclusivo dell'anno scolastico. Ad un dato momento, di fronte alla rigida decisione dei sindacati di bloccare tutte le operazioni riguardanti gli scrutini e gli esami, di fronte alla intransigenza dai sindacati stessi dimostrata dopo l'approvazione da parte del Governo dei decreti-legge che sono stati testè illustrati dagli onorevoli colleghi e dopo l'appello loro rivolto dal Presidente del Consiglio, il Governo ritenne responsabilmente suo dovere intervenire con il decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, per rispondere alle legittime attese delle famiglie e degli alunni di tutta la scuola secondaria di primo e secondo grado, affinchè attraverso procedure straordinarie gli scrutini e gli esami potessero avere luogo.

Senonchè subito dopo attraverso l'opera preziosa di mediazione compiuta dal Parlamento i sindacati accettarono il ritorno alla normalità, per cui il Governo dopo soli 4 giorni con il decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, abrogò la maggior parte delle norme eccezionali previste nel precedente decreto-legge.

Il Governo non poteva abrogare *sic et simpliciter* tutte le norme sia per dare validità giuridica a quelle operazioni che erano state concluse nell'intervallo dei 4 giorni, sia per consentire l'inizio degli esami di maturità e di abilitazione il 7 luglio. Si spiegano così il mantenimento dell'articolo 1, la soppressione delle parole: « entro il 26 giugno » nell'articolo 2 per quanto riguarda gli scrutini, la sostituzione dell'articolo 4 riguardante gli esami di licenza media, per cui si stabilì che gli esami di licenza media, invece che svolgersi attraverso le 5 prove scritte previste, si svolgessero attraverso una sola prova scritta consistente nella trattazione in italiano di un tema a scelta del candidato (questo perchè, se gli esami di licenza media si fossero dovuti svolgere con le modalità normali, il 7 luglio non avrebbero potuto avere inizio gli esami di maturità e di abilitazione).

Si spiega così anche la sostituzione del primo comma dell'articolo 5 con il quale si stabilisce il 7 luglio come inizio delle prove degli esami di abilitazione e di maturità e si dà facoltà ai provveditore agli studi eventualmente di sdoppiare le commissioni giudicatrici degli esami di maturità, qualora per il numero dei candidati non fosse possibile ultimare i lavori entro il termine del 31 luglio 1970.

Il richiamo sia pure sintetico alla situazione reale e alla sua evoluzione è sufficiente, a parere del relatore, a dare l'approvazione alla conversione dei due decreti-legge tra loro strettamente collegati ed ormai superati dagli eventi dato il pieno ritorno alla normalità, per cui gli scrutini sono stati effettuati, gli esami di licenza media si sono conclusi e gli esami di maturità e di abilitazione sono in corso secondo il sistema tradizionale.

Mi sembra però doveroso, nel momento in cui mi permetto di chiedere a nome della maggioranza della Commissione pubblica istruzione all'Assemblea di approvare la conversione dei due decreti-legge, auspicare che il clima di collaborazione che tra le forze politiche e sindacali si è instaurato dopo lo scontro ed il confronto possa proseguire nel tempo per rendere più sereno il mondo della scuola e per favorire quel rinnovamento da tutti auspicato che dovrà portare ad un impegno sempre più serio da parte di tutte le componenti del mondo della scuola per rispondere alle vere e profonde esigenze della nostra società. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la raffica dei decreti-legge che investe, in questi giorni, il Senato rende più che mai visiva la confisca del nostro sacrosanto diritto e dovere di discutere delle cose della scuola con la necessaria tranquillità e serenità e rappresenta un'ulteriore riprova della man-

canza di una linea politica unitaria da parte di questo e dei precedenti Governi del centro-sinistra.

È palese ormai che le vere molle di questo nostro asmatico e convulso procedere tra leggi e leggine sono la paura di ulteriori ed imprevedibili tensioni nel mondo scolastico, la cattiva coscienza, da parte del Governo, di avere troppo spesso disatteso le promesse e gli impegni assunti ed, infine, le richieste ultimative dei sindacati

Ed è certo che la fretta ed il timore delle inquietudini nel mondo scolastico non sono i migliori consiglieri per chi voglia assolvere un compito legislativo che, specie in questo campo, deve essere particolarmente diligente e meditato. Un problema chiuso malamente o affrettatamente ne solleva degli altri, forse più gravi e drammatici.

Questa premessa ci è parsa doverosa in rapporto al disegno di legge n. 1301 di cui si è parlato ieri in Commissione e che concerne il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante della scuola elementare e secondaria. Soltanto una svista, certo involontaria, dovuta alla fretta, e non una carenza di copertura finanziaria può avere escluso dai benefici del riconoscimento gli assistenti universitari di ruolo. Per questa ragione noi non possiamo esimerci dal presentare, anche in Senato, come abbiamo già fatto alla Camera, un nostro emendamento che si propone di sanare questo errore e di porre riparo a questa grave ingiustizia.

Nè possiamo dirci soddisfatti di quanto ha dichiarato, all'altro ramo del Parlamento, di fronte al nostro rilievo, il Ministro della pubblica istruzione, quando ha affermato che l'emendamento stesso, comportando una variazione di spesa, non poteva, in alcun modo, essere accolto.

Per quanto concerne la sostanza della norma, le nostre ragioni sono così valide e fondate che la 6ª Commissione, in sede referente, ha, in sostanza, accolto il nostro punto di vista ed anche lo stesso relatore ha consentito con lo spirito del nostro emendamento, sul quale non abbiamo insistito per la votazione in Commissione esclusivamente per ragioni di urgenza. Si sarebbe, infatti, dovuto sospendere l'esame e chiedere il parere della 5ª Commissione.

Mentre il passaggio all'insegnamento medio, per le categorie indicate dal decreto, esclusi i docenti fuori ruolo, è dovuto alla personale iniziativa degli interessati, invece, per gli assistenti universitari, è la legge stessa che prevede istituzionalmente, dopo cinque anni di lodevole servizio, secondo l'articolo 132 del testo unico dell'istruzione superiore, la possibilità di tale assunzione. Ma, allo stato, il servizio prestato all'università è riconosciuto, soltanto ai fini della pensione, per non più di cinque anni. Sembra, quindi, quanto mai conforme alla logica del doppio disposto del testo unico, da una parte, e del sopraggiunto decreto, dall'altra, applicare i criteri di riconoscimento dei servizi pre-ruolo anche agli assistenti universitari. La stessa cosa si propone anche per gli assistenti incaricati e per i professori incaricati di insegnamenti ufficiali, per i quali è ragionevole presumere che, analogamente a quanto accade nella scuola secondaria, la non immissione in ruolo all'università sia dovuta non a incapacità, ma a mancanza di posti.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 1300, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, il nostro parere favorevole e, quindi, il nostro sì sono incondizionati.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 1299, che riguarda l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, esso non suscita, in noi, perplessità di rilievo, anche perchè non possiamo non essere pienamente favorevoli al principio di devolvere alla competenza dei Provveditorati agli studi alcuni provvedimenti oggi di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Qualche riserva dovremmo, però, sollevare circa il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 367, in base al quale quei provvedimenti possono proseguire il loro « viaggio », passando dai Provveditorati alle segreterie delle scuole secondarie. Se, com'è chiaro, l'obiettivo del decreto-legge è quello di conferire, attraverso la delega, uno snellimento ai servizi, abbiamo il fondato timore che, nel-

le attuali condizioni in cui operano le segreterie degli istituti di istruzione secondaria, ove sono frequenti i casi nei quali i posti in organico si riducono all'unità, l'imbottigliamento burocratico non venga eliminato ma passi semplicemente da Roma alla provincia.

Al fine di raggiungere il desiderato snellimento sarebbe stato opportuno rivedere, prima, gli organici delle segreterie, così da renderli atti a svolgere le nuove aumentate mansioni.

In altri termini, una terapia seria, individuato il male, non dovrebbe limitarsi ad allontanare i disagi, che esso provoca, dalle stanze dei Ministeri romani a quelle degli istituti scolastici nelle province, ma dovrebbe tentare di risolvere, con una cura radicale, il male stesso.

Quanto al disegno di legge n. 1298 noi non ci sentiamo, con tutta la buona volontà possibile, di dargli l'avallo liberale.

Le ragioni del nostro dissenso sono le stesse che abbiamo sentito esporre, ieri ed oggi, in Commissione, con lucida e spietata diagnosi, dal relatore senatore Limoni e dai colleghi della maggioranza i quali — non li invidio davvero! — si trovano, ora, nella penosa situazione di consentire il varo di una legge che essi, ieri e stamane, come ho detto, hanno fatto bersaglio delle critiche più aspre e più serrate. A tale legge, i comunisti, al contrario, hanno fornito premurosamente la bombola dell'ossigeno per farla sopravvivere e, in questa opera di pronto soccorso, i colleghi comunisti sono giunti a sostenere che il Parlamento avrebbe rischiato di perdere di « credibilità » se non avesse inghiottito, senza discutere, il decreto-legge in esame, che era il frutto di un accordo intervenuto con i sindacati della scuola.

A questo proposito, il Ministro della pubblica istruzione, con una lealtà e con una chiarezza certamente apprezzabili, ha confermato che l'impegno tra Governo e sindacati era così vincolante, fin nei minimi particolari, da non consentire più, al Governo stesso, neppure la più modesta autonomia.

Ora, noi ci rendiamo conto che l'Esecutivo si sia trovato in una drammatica situazione, di fronte ad uno sciopero che rischiava di arrecare agli studenti e alle loro famiglie, proprio alla vigilia degli esami, disagi incalcolabili, ma abbiamo già detto in Commissione e vogliamo ripetere in quest'Aula che se la situazione di emergenza induceva il Governo a sollecitare incontri con i sindacati, a nostro giudizio, il colloquio doveva ampliarsi ed estendersi quanto meno alle Commissioni pubblica istruzione della Camera e del Senato, così da dare ai senatori e ai deputati di ogni parte politica e, quindi, anche ai membri dell'opposizione modo e tempo per intervenire sui gravi problemi che il decreto-legge propone.

Mai come oggi, invece, si è toccata con mano la realtà dello scavalcamento e della confisca dei poteri delle Camere da parte dei sindacati.

La nostra Commissione è stata insistentemente invitata, senza mezzi termini, ad accettare il fatto compiuto e ad astenersi dal proporre, per una legge che nasce nella coscienza di tutti cattiva e densa di errori, anche tecnici, il più piccolo, il più modesto dei correttivi e degli emendamenti. Per il Senato questa è, certo, una brutta pagina e, se procedessimo con simili sistemi, la sovranità del Parlamento si tradurrebbe in una parola senza contenuto.

Ciò premesso, suscita in noi grande meraviglia che un testo come quello del decreto-legge in esame sia potuto passare immacolato, attraverso il vaglio dei Ministri e dei quattro *leaders* del centro-sinistra, i quali, come ci è stato detto, in uno dei tanti vertici che deliziano la nostra cronaca politica non avrebbero sollevato rilievi di sorta.

Non ci soffermeremo in una diagnosi dettagliata del testo. Ci basterà ricordare che, nell'articolo 1, sopravvive, in forza dell'urgenza e degli impegni governativi, un errore tecnico, nel calcolo delle ore settimanali di insegnamento, che dovrebbero essere 14 e non 16 e quest'errore comporta, oltretutto, il rischio di esporre la legge in esame al « lapis blu », della Corte dei conti, in sede di registrazione.

Nell'articolo 3, si parla di riserve dei posti, lasciando alle nuove leve degli insegnanti, che dovrebbero rappresentare il domani della scuola, l'angusto spazio di un 20 per cento soltanto per accedere alle cattedre, mentre, poi, con l'articolo 4, si vanifica, in pratica, anche questa ben magra possibilità. Si pensi, infatti, che con la sospensione degli esami di abilitazione, che il decreto-legge vuole, mentre oggi l'abilitazione è richiesta per partecipare ai concorsi, questi ultimi vengono fatalmente rinviati *sine die* ed è, quindi, ingannevole la promessa di quella sia pur modesta immissione di giovani attraverso lo spiraglio del 20 per cento che, con questo nostro pigro procedere, diverrà utilizzabile forse negli anni della VI legislatura.

Ciò indipendentemente dal fatto che riaffiora qui, per la seconda volta, il cattivo costume di sospendere l'efficacia di una legge nell'attesa della legge successiva, il che crea, da una parte, un vuoto e, dall'altra, una specie di ipoteca sulla libera volontà e sulle libere scelte del legislatore di domani.

Non si veda in ciò nessuna ostinazione, da parte nostra, nel difendere il « vecchio che non muore », ma la volontà di sostituirlo con il « nuovo che è nato » e non con il « nuovo che rischia di non nascere ».

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, mentre noi siamo disposti a votare favorevolmente per i disegni di legge precedenti non ci sentiamo di accogliere quest'ultimo, i cui contenuti, nel loro insieme, ci sembrano tali da tradursi, in definitiva, in un ulteriore deterioramento della scuola italiana. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

PELLICANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se intende esaminare con urgenza la drammatica situazione in cui si trova la popolazione di Reggio Calabria e provincia.

L'interpellante chiede quali iniziative il Governo intende promuovere per rimuovere gli ostacoli che fanno della provincia di Reggio Calabria la zona dove più basso è il reddito *pro capite*, più alta la percentuale di emigranti, più alta la percentuale di analfabetismo, accompagnata dalla precarietà in cui si trovano gli alunni per il grave dissesto e l'insufficienza di strutture edilizie scolastiche.

La mancata sistemazione del suolo aspromontano compromette la sicurezza di insediamento di laboriose popolazioni e la stessa agricoltura si basa ancora su strutture che non consentono redditività sufficienti, mentre gravi permangono le condizioni delle vie di comunicazione; inoltre, larghe zone agricole sono senz'acqua e mancano bacini montani per le raccolte, di modo che, in diverse epoche dell'anno, la siccità produce altri danni. Tutto ciò denuncia la carenza o quanto meno i ritardi dell'applicazione della stessa legge per la Calabria, per cui si chiede di sapere anche a tale riguardo come intende regolarsi il Governo.

L'interpellante chiede altresì di sapere se il Governo intende promuovere provvedimenti atti ad incrementare, in una politica di sviluppo, l'occupazione che garantisca sicuro avvenire per i lavoratori, specie delle giovani generazioni. Tale politica di sviluppo, tra l'altro, dovrebbe prevedere i lavori relativi ad insediamenti industriali e di attività turistica e nuove infrastrutture, quali, per esempio, il potenziamento delle strutture ferroviarie (doppio binario Reggio Calabria-Villa San Giovanni e copertura della Reggio Centro-Reggio Lido), l'ampliamento dell'aeroporto, la costruzione del ponte San Giorgio-Sant'Anna.

Si chiede, ancora, se la temporaneità del trasferimento della Corte d'appello non possa cessare per farla rientrare a Reggio Calabria, con l'aggregazione ad essa dei Tribunali di Locri e Palmi.

Quanto sopra esposto induce l'interpellante a richiedere che per la zona in parola si inizi organicamente, e con metodi democratici di partecipazione diretta delle popo-

lazioni interessate, una nuova politica di rinnovamento e di sviluppo, unica garanzia per il progresso della forte terra calabra (interp. - 343)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

FERMARIELLO, MANCINI, VALORI, BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale posizione intenda assumere in merito all'urgente esigenza di approvare una legge-quadro che regoli taluni princìpi generali dell'attività venatoria su cui le Regioni hanno assoluta competenza legislativa.

Il problema oggi, infatti, non è più quello di riformare il testo unico sulla caccia, ma di predisporre gli strumenti previsti dalla Costituzione per consentire, per l'appunto, l'autonoma iniziativa, legislativa ed organizzativa, della Regione.

In vista di tale finalità, gli interroganti chiedono quali misure e decisioni il Ministro ritenga di dover adottare, anche per assicurare l'accoglimento pieno e sollecito delle istanze dei cacciatori. (int. or. - 1737)

CIFARELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali motivazioni delle gravi misure espropriative e persecutorie in danno degli italiani viventi in Libia abbia dato l'attuale Governo di quello Stato che inopinatamente ed ingiustificatamente le ha adottate.

L'interrogante chiede, inoltre, con quali provvedimenti il Governo della Repubblica intenda assicurare la salvaguardia dei legittimi interessi della collettività italiana, da anni operante nello Stato libico con leale rispetto della sua sovranità e delle sue esigenze di sviluppo. Nessuno Stato, invero, può perseguire i propri fini in contrasto con l'ordine giuridico internazionale e, in particolare, con i doveri derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione delle Nazioni Unite. (int. or. - 1738)

PIVA, LI VIGNI, BONAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Gli interroganti, a conoscenza che le società cooperative tra assegnatari COPROA e COPROB, promosse dall'Ente Delta padano, hanno potenziato i loro impianti per adeguarli alle esigenze produttive dei propri soci ed alle richieste di ammissione di altri, con progetti approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e finanziati con il concorso del FEOGA, chiedono di sapere perchè poi, in sede di assegnazione delle nuove quote di base per lo zucchero, con decreto ministeriale 28 febbraio 1969 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si sono addirittura ridotti i contingenti di zucchero da produrre rispetto all'esercizio precedente, costringendo i consigli di amministrazione delle rispettive società cooperative ad avanzare ricorso al Consiglio di Stato per l'annullamento del decreto.

Si chiede, inoltre, di sapere perchè, anche nell'assegnazione dei contingenti per il 1970, effettuata con i decreti ministeriali 24 e 28 febbraio 1970, nonostante i Ministeri suddetti potessero modificare la ripartizione iniziale, attribuendo diversamente il 5 per cento della quota nazionale, alle suddette società cooperative hanno invece assegnato una quota di poco superiore a quella del 1969, comunque di gran lunga inferiore alla potenzialità produttiva degli impianti ottenuta, come sopra detto, con i progetti approvati dai Ministeri competenti e realizzati col concorso del FEOGA.

Per sapere, infine, se, di fronte a tali fatti, anche con il proposito di sostenere e di contribuire alla promozione di altre società cooperative fra i produttori per la trasformazione del loro prodotto, i Ministri interrogati non ritengano di rivedere i decreti citati, assegnando alla COPROA ed alla COPROB le quote necessarie per utilizzare appieno la raggiunta capacità produttiva degli impianti,

onde non consentire che, in forza dell'assegnazione del contingente per società, spesso attraverso discutibili processi di ristrutturazione, ciò sia possibile soltanto alle grandi imprese monopolistiche. (int. or. - 1739)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per essere informato con urgenza sulle cause, le caratteristiche e le responsabilità della grave sciagura ferroviaria verificatasi il 22 luglio 1970 a Gioia Tauro. (int. or. - 1740)

BERGAMASCO, BIAGGI, PALUMBO, ROBBA, FINIZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi ed il modo in cui si sono svolti i fatti del 21 luglio 1970 nel carcere di S. Vittore a Milano, dove tre giovani detenuti sono arsi vivi nella loro cella.

Gli interroganti chiedono se il problema drammatico delle condizioni di vita nelle nostre carceri e la ripercussione di ordine morale e psicologico sui detenuti non ribadiscano l'esigenza di una pronta riforma carceraria nello spirito della Costituzione, che vuole la pena come strumento di recupero morale e civile del reo. (int. or. - 1741)

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — L'interrogante chiede di conoscere, anche per non aver avuto ancora risposta ad una sua precedente interrogazione, quale concreta azione il Governo italiano intenda svolgere, presso il Governo di Libia e presso gli organi internazionali competenti, per una tutela effettiva dei diritti dei nostri connazionali residenti ed aventi proprietà in Libia di fronte al comportamento usato ed alle misure attuate nei loro confronti, soprattutto in questi ultimi giorni, dal Governo libico, ciò che costituisce grave lesione dei trattati internazionali vigenti e delle norme che devono salvaguardare, in ogni Stato democratico, i diritti fondamentali di chi, pur essendo di altra nazionalità, vive legittimamente nel territorio dello Stato stesso. (int. or. - 1742)

CALAMANDREI, SALATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se e quali trattative — dopo l'avvento del regime rivoluzionario in Libia e prima che venissero colà decise le attuali misure nei confronti dei nostri connazionali — il Governo avesse avviato, o almeno proposto, per un rapido e deciso sviluppo, fra l'Italia e la Repubblica libica, di nuovi rapporti politici ed economici che, in un clima di mutua fiducia e su basi di parità, conciliassero gli interessi dei due Paesi e dei due popoli, cancellando definitivamente ogni residua ombra derivante dalle passate responsabilità coloniali italiane;

se ed in quali termini, in particolare, il Governo avesse impegnato il proprio sforzo negoziale a soluzione dei problemi dei lavoratori italiani in Libia, come altra questione da quella dei grandi latifondisti e profittatori del colonialismo, quali i Volpi di Misurata e i De Micheli;

se si possa escludere che l'atteggiamento, i contatti e l'operato di rappresentanti diplomatici e consolari dell'Italia in Libia durante l'ultimo anno abbiano contribuito ad ostacolare una positiva evoluzione dei rapporti con il nuovo regime libico;

come il Governo intenda oggi adoperarsi perchè, alle misure annunciate dal Governo libico in ordine alle proprietà dei nostri connazionali, non si reagisca da parte italiana in modo tale da pregiudicare qualsiasi negoziato sull'attuazione di quelle misure e, più in generale, da nuocere alla auspicabile apertura fra Italia e Libia di una fase nuova di amicizia e di collaborazione. (int. or. - 1743)

POERIO, TROPEANO, PELLICANÒ, MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere in favore delle piccole e medie aziende agricole dei comuni della fascia jonica catanzarese, e più precisamente del territorio dell'« antico marchesato crotonese », duramente colpite dalle avversità atmosferiche, i cui effetti hanno inciso sulle strutture delle aziende e certamente hanno com-

promesso i bilanci economici delle aziende agricole stesse.

In particolare si chiede:

1) l'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 — fondo di solidarietà nazionale — per la concessione di contributi a fondo perduto e di agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione, la corresponsione diretta dei contributi agli affittuari, terraggeristi e coloni e la provvista di capitali di esercizio;

2) l'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per le agevolazioni fiscali e creditizie;

3) l'applicazione dell'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per la riduzione dei canoni di fitto e delle « terraggere »;

4) la sospensione dei pagamenti delle cambiali per credito agrario;

5) l'intervento dell'Opera valorizzazione Sila — Ente di sviluppo agricolo in Calabria — in aiuto delle quasi 10.000 aziende agricole degli assegnatari e quotisti della riforma agraria ubicate nei territori dei comuni colpiti;

6) l'esecuzione immediata delle opere del « piano irriguo Neto-Tacina » che, se già realizzate, avrebbero evitato perdite e danni di incalcolabile valore ed avrebbero cambiato il volto dell'agricoltura della zona;

7) l'esecuzione delle opere di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica dei bacini e di forestazione già progettate e previste dal Comitato della legge speciale per la Calabria.

La vastità del danno e gli interessi di quasi 20.000 piccoli e medi coltivatori diretti colpiti dalle avversità atmosferiche, e quindi da cattivo andamento stagionale, hanno fatto esprimere voti di solidarietà e di sollecitazione da parte dei Consigli comunali della zona ed hanno interessato le organizzazioni di categoria a rivolgere precise richieste agli organi locali ed allo stesso Ministero della agricoltura e delle foreste tramite petizioni ed istanze scritte.

Si chiede pertanto al Ministro un intervento immediato che valga a soddisfare le giuste attese di quelle popolazioni agricole e ad evitare che altre migliaia di assegnatari, quotisti, piccoli e medi coltivatori, duramente provati dalle avversità atmosferiche, siano costretti ad abbandonare le loro terre per andare ad ingrossare l'immenso fiume dell'emigrazione. (int. or. - 1744)

ACCILI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* —Per conoscere — in conseguenza della decisione presa dal solo Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, riguardante l'insediamento di due stabilimenti del gruppo FIAT-« Magneti Marelli » nell'area del nucleo industriale di Vasto — quali motivi hanno indotto detto Ministro ad assumere una siffatta iniziativa, contravvenendo:

a) agli orientamenti sulla politica degli investimenti nel Mezzogiorno, tendenti alla « diffusione » e non alla « concentrazione » degli investimenti industriali;

b) agli impegni in tal senso assunti in sede parlamentare;

c) agli « avvisi » solennemente espressi dal Comitato regionale per la programmazione economica abruzzese, che non hanno mai indicato nell'area del nucleo industriale di Vasto la zona destinata a nuovi massicci insediamenti industriali.

La decisione, per giunta, interviene mentre si insediano i Consigli regionali ai quali compete di operare quelle scelte di fondo più rispondenti all'esigenza primaria di una crescita armonica dell'intera regione.

Per sapere, inoltre, se è a conoscenza del Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno che, negli ultimi mesi, per effetto della contrattazione programmata, per il nucleo industriale di Vasto e per quello contiguo di Termoli, sono stati decisi importanti insediamenti industriali e che, pertanto, la più recente decisione di un ulteriore insediamento FIAT-« Magneti Marelli » a Vasto non fa che accentuare il già

pesante squilibrio economico in essere nella regione.

Per sapere, infine, se è sempre a conoscenza dello stesso Ministro che il fenomeno dell'emigrazione, ancora oggi persistente, ha toccato e tocca tuttora punte preoccupanti nelle zone interne della regione e non nella fascia litoranea. (int. or. - 1745)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

PEGORARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si sono venute a trovare le maestranze del calzaturificio « Etoile » di Saonara (Padova) a seguito del mancato pagamento del salario a partire dalla metà del mese di giugno 1970, nonchè del mancato pagamento dell'indennità di anzianità e di altre competenze a circa 80 lavoratori licenziati o dimissionari.

L'interrogante gradirebbe altresì sapere quali iniziative sono in corso o si intende prendere per evitare la chiusura della fabbrica, che in una situazione di normale produzione può dar lavoro a circa 150 tra operai ed impiegati. (int. scr. - 3813)

COPPOLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e dell'interno.* — (*Già int. or.* - 1722) (int. scr. - 3814)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere nei confronti del preside della scuola media « Poggio Ameno » di Roma, il quale, ben prima della scadenza del 22 luglio 1970, ha rifiutato iscrizioni di nuovi alunni, avendo esaurito i posti. (int. scr. - 3815)

CELIDONIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato se sono allo studio — e ciò nell'intento di dare concretezza alla volontà di realizzare una politica di riforme per una società nuova con strutture nuove — iniziative valide per lo snellimento dell'attuale procedura, tuttora quanto mai defatigante, in tema di svincolo delle indennità di espropriazione.

In particolare, si chiede se non sia più opportuno che, all'atto del richiesto decreto di espropriazione per pubblica utilità, l'avente diritto assuma l'onere di individuare il proprietario del terreno da espropriare, adempiendo preliminarmente a tutte le formalità idonee a certificare la libertà del fondo attraverso l'estratto storico catastale. Tutto ciò per sollevare il proprietario — quasi sempre appartenente ad un gruppo sociale di modeste dimensioni economiche, se non trattasi di emigrato all'estero, il che aggrava la lamentata situazione — dall'onere di adempimenti il cui costo supera talvolta l'importo dell'indennità di espropriazione.

Per documentare la validità di tale iniziativa parlamentare, l'interrogante gradirebbe conoscere quale sia, globalmente, l'ammontare delle indennità di espropriazione maturate e non ancora corrisposte; a parte la considerazione che, con l'innovazione prospettata, verrebbe revocata la procedura del decreto di svincolo che tuttora contribuisce ad appesantire la pachidermica struttura degli organi giudiziari. (int. scr. - 3816)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 24 luglio 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 24 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione (1299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BLOISE ed altri. — Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo in ruolo e di pro-

roga del periodo di prova dei professori delle scuole medie (1107).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica (1301) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SPIGAROLI ed altri. — Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti della scuola primaria e secondaria (415).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (1298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria (1300) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BLOISE ed altri. — Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1150).

Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica (1302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica (1303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

(*Relazioni orali*).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari